Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 177

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 28 giugno 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del tesoro

Ministero della sanità

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Marche

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (CONCORSI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 177 DEL 28 GIUGNO 1984:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1984, n. **257**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 130, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari dei corsi di laurea in ingegneria, **è** aggiunto il seguente:

generatori di potenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1984
Registro n. 34 *Istruzione, foglio n.* 324

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1984, n. **258**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, a 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 68 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è inserito l'insegnamento di « allergologia respiratoria ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1984
Registro n. 34 *Istruzione, foglio n.* 308

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1984, n. **259**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università dell'Aquila, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 49 - nell'elenco degli insegnamenti complementari specifici del corso di laurea in pedagogia è inserito l'insegnamento di « storia dell'estetica moderna ». Nell'elenco degli insegnamenti complementari comuni ai corsi di laurea di materie letterarie e di lingue e letterature straniere è inserito l'insegnamento di « iconologia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1984
Registro n. 34 *Istruzione, foglio n.* 335

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1984, n. **260.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 59 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è inserito l'insegnamento di « metodologia della critica dello spettacolo ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1984
Registro n. 34 *Istruzione, foglio n.* 331

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1984, n. **261.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 82, relativo al corso di laurea in scienze biologiche della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

chimica analitica strumentale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1984
Registro n. 34 *Istruzione, foglio n.* 327

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1984, n. **262**.

Modificazioni agli articoli 94 e 96 del regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643, concernente approvazione del regolamento di servizio per la Guardia di finanza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 4 della legge 4 agosto 1942, n. 915, recante modificazioni alle leggi di ordinamento della regia Guardia di finanza;

Visti gli articoli 94 e 96 del regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643, recante approvazione del nuovo regolamento di servizio per la regia Guardia di finanza;

Ritenuta la necessità di demandare al comandante generale della Guardia di finanza la disciplina circa l'armamento, il munizionamento e la tenuta delle armi dei militari del Corpo, apportando conseguentemente le relative modifiche ed integrazioni al regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 1984;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

L'art. 94 del regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643, è sostituito dal seguente:

« In zona di vigilanza doganale, i militari del Corpo che siano comandati nei servizi di sentinella, di vedetta, di appostamento e di perlustrazione, devono tenere armi da fuoco in base alle apposite istruzioni operative emanate dal comandante generale della Guardia di finanza ».

Art. 2.

Il terzo comma dell'art. 96 del regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643, è abrogato.

Art. 3.

Nel regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643, dopo l'articolo 96 è inserito il seguente articolo:

Art. 96-*bis*. — « Il comandante generale della Guardia di finanza, con apposite istruzioni operative, disciplina l'armamento, il munizionamento e la tenuta delle armi dei militari del Corpo di ogni grado, in servizio e fuori servizio ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1984

PERTINI

CRAXI — VISENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1984
Atti di Governo, registro n. 50, *foglio n.* 21

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 19 giugno 1984.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 16%, di scadenza 1° gennaio 1986.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 26 aprile 1983, n. 130;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 348 del 21 dicembre 1983, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 16%, di scadenza 1° gennaio 1986, per un importo massimo, in valore nominale, di lire 4.000 miliardi, elevati a lire 6.250 miliardi con successivo decreto ministeriale 28 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 6 gennaio 1984;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 16% di scadenza 1° gennaio 1986, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono distinti in nove tagli, per il rispettivo capitale nominale di lire centomila, cinquecentomila, un milione, cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni ed un miliardo.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di quattro cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le quattro cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su una sola colonna e sono numerate dal basso verso l'alto da quella n. 1 di scadenza 1° luglio 1984 a quella n. 4 di scadenza 1° gennaio 1986.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana reca, nel corpo del titolo la testa della figura di Platone tratta dall'affresco di Raffaello « La Scuola di Atene », nonché tre losanghe con al centro la sigla « D.P. », poste una in alto al centro e due in basso verso gli angoli; e nelle cedole, la testa della figura di Aristotele dallo stesso suddetto affresco. Nella carta filigranata, nel corpo del titolo e nelle cedole, è altresì inserito un filo metallico in senso verticale.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, ispirata alla parte inferiore dei fregi dell'arco trionfale dell'affresco di Raffaello di cui al precedente art. 2. Agli angoli inferiori e superiore destro sono posti dei rosoni contenuti in formelle quadrangolari. Nell'angolo superiore sinistro la cornice è interrotta per contenere la riproduzione dell'autoritratto di Raffaello, conservato presso la Galleria degli Uffizi di Firenze, racchiuso entro una cornice più sottile in stile dell'epoca.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate, su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « Repubblica Italiana (su due righe in chiaro) - Direzione Generale - del Debito Pubblico (sempre in chiaro) - Buoni del Tesoro Poliennali 16% - di scadenza 1° gennaio 1986 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 26 aprile 1983, n. 130 e DD.MM. 16 e 28 dicembre 1983 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo di lire - (importo in lettere) - Serie - (numero della serie) N. (numero del titolo) - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubbilco - con godimento dal 1° gennaio 1984 - Roma, 2 gennaio 1984 - Il Direttore Generale (Zitelli) ».

A sinistra della leggenda « Il Direttore Generale » è posto uno spazio circolare che risalta per fondino a tinta più leggera, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana » in una cornicetta a perline.

Al di sotto del bollo a secco è posta la leggenda « V° per la Corte dei conti (Spanò) »; alla stessa altezza sulla destra, l'altra leggenda « Il Primo Dirigente (Cuzzo) ». In basso, a destra, è riportato « N. 769700 di Pos. (Serie IV) ».

Al centro del titolo, in sottofondo, campeggia, in colore rosso mattone, la leggenda « 16% », tasso di interesse dei buoni in questione. Sempre al centro, in basso, è posto un riquadro privo di fondino in corrispondenza del quale è collocata, in filigrana, la testa di Platone.

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale delimitato da una cornice a doppia greca tratta dall'arco trionfale dell'affresco « La Scuola di Atene » sopraddetto, è riprodotto un particolare di tale affresco raffigurante Aristotele e Platone con cinque figure a destra e cinque a sinistra in prospettiva. Entro il pannello sono riportati in alto, al centro, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo; più in basso, le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 16%, di scadenza 1° gennaio 1986.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella che contorna l'autoritratto di Raffaello nel corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda « Direzione Generale del Debito Pubblico ».

Entro tale cornice, in alto a sinistra, è posto un piccolo quadrato, delimitato da un filo di cornice propria, privo di fondino, dove è posto il numero cedolare. Al di sotto di tale quadrato spicca l'indicazione « 16% », tasso di interesse dei buoni di cui trattasi.

Il fondino, uguale a quello del corpo del titolo, reca, a destra, in alto, uno spazio quadrangolare a tinta più leggera, delimitato da un filo di cornice, recante l'indicazione della data di pagabilità seguita dall'importo in cifre della cedola; sotto tale spazio è posto un altro spazio rettangolare, privo di fondino, in corrispondenza del quale è collocata la filigrana. Sulla sinistra, all'altezza della indicazione della scadenza della cedola, vi è uno spazio circolare, con fondino a tinta più leggera, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

Sul fondino sono riportate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « Buoni del Tesoro Poliennali - 16% - di scadenza 1° gennaio 1986 - leggi 7 agosto 1982, n. 526 - e 26 aprile 1983, n. 130 - e DD.MM. 16 e 28 dicembre 1983 ».

Seguono le indicazioni della scadenza e dell'importo, in lettere, della cedola, nonché della serie e del numero di iscrizione del titolo. Sul prospetto di ciascuna cedola, in sottofondo, campeggia, in colore rosso mattone, la leggenda « 16% », tasso di interesse dei buoni in questione.

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda « B.T.P. 16% - 1° gennaio 1986 ».

Art. 7.

La stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è eseguita in colore diverso per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 100.000: bruno;
per i titoli da L. 500.000: grigio lavagna;
per i titoli da L. 1.000.000: in viola malva;
per i titoli da L. 5.000.000: in bruno seppia;
per i titoli da L. 10.000.000: in verde-pisello;
per i titoli da L. 50.000.000: in giallo sole;
per i titoli da L. 100.000.000: in blu chiaro;
per i titoli da L. 500.000.000: in rosso chiaro;
per i titoli da L. 1.000.000.000: in verde smeraldo brillante.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in giallo avorio; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallino. La carta del taglio da lire un miliardo è resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione, la serie e le firme del prospetto del corpo del titolo nonché la serie e la numerazione nelle cedole sono impresse tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Art. 8.

I modelli dei titoli al portatore, considerati negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1984
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 30

(3408)

DECRETO 20 giugno 1984.

Tasso di riferimento da applicare, nel semestre luglio-dicembre 1984, alle operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta all'interno a tassi variabili, ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti alle esportazioni e, in particolare, l'art. 18, quarto comma, il quale dispone che le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni predette sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto in data 3 marzo 1981, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1981, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 256 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 100 del 10 aprile 1981, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento per finanziamenti all'esportazione effettuati con emissioni di obbligazioni e certificati di deposito a medio termine a tasso variabile, nonché con emissioni di certificati di deposito e buoni fruttiferi a tasso fisso con durata non superiore a diciannove mesi;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto del 3 marzo 1981 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità semestrale, del costo della provvista dei fondi, sulla base della comunicazione della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare, anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 30 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 12 del 12 gennaio 1984, con il quale il tasso di riferimento da applicare sulle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il semestre gennaio-giugno 1984 nella misura del 21,33% e che detto tasso è così composto:

a) 19,58% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

b) 1,75% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per l'anno 1984;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 3 marzo 1981, è pari al 18,46% per il semestre luglio-dicembre 1984, mentre la commissione annua onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito per gli oneri connessi alla loro attività resta pari all'1,75%;

Ritenuta valida tale commissione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista, effettuata con emissioni di obbligazioni e certificati di deposito a medio termine a tasso variabile, nonché con emissioni di certificati di deposito e buoni fruttiferi a tasso fisso con durata non superiore a diciannove mesi, per le operazioni creditizie previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, è pari al 18,46% per il semestre luglio-dicembre 1984.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,75%, il tasso di riferimento per detto periodo è pari al 20,21%.

Resta inteso che la suddetta misura della commissione dell'1,75% rimane fissa per tutta la durata dell'operazione ammessa alle agevolazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1984

Il Ministro: GORIA

(3407)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 30 maggio 1984.

Disciplinare tecnico per la compilazione dei modelli di rilevazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 1984.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 50, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che demanda alla funzione di indirizzo e coordinamento governativo la impostazione dei modelli di rilevazione contabile delle spese del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 27, sesto comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, che demanda alla funzione di indirizzo e coordinamento del Governo la disciplina dei flussi informativi sull'attività gestionale ed economica delle unità sanitarie locali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 maggio 1984, con il quale vengono introdotti i modelli di rilevazione delle informazioni e stabiliti i termini entro i quali le unità sanitarie locali debbono provvedere alla relativa trasmissione alla regione o provincia autonoma di appartenenza e al Ministero della sanità;

Ritenuto, in attuazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di dover regolamentare le modalità per la compilazione dei modelli di rilevazione e per l'inoltro degli stessi, onde favorire l'agevole esecuzione degli adempimenti prescritti, assicurando la uniformità dei risultati;

Decreta:

Art. 1.

Modelli di rilevazione dei rendiconti trimestrali delle unità sanitarie locali

1. I rendiconti trimestrali che le unità sanitarie locali debbono inviare alla regione o provincia autonoma di appartenenza e al Ministero della sanità, ai sensi del combinato disposto dell'art. 27, comma sesto, della legge 27 dicembre 1983 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 1984, debbono essere redatti, per esigenze di automazione e per uniformità di rilevazione, esclusivamente sui modelli RND.01 originali all'uopo predisposti dal Ministero della sanità. La regione Valle d'Aosta e la provincia autonoma di Bolzano possono adottare modelli bilingue, nel rispetto dell'impianto grafico degli stampati. I modelli sono stati

predisposti sulla base del decreto del Presidente della Repubblica n. 595/80, del quale riflettono la numerazione e la denominazione dei capitoli, e comprendono alcuni totali intermedi relativi ad aggregati economici affini del titolo primo delle spese, introdotti per esigenze di controllo delle quadrature e per una più agevole valutazione dei contenuti del rendiconto.

2. In calce ad ogni titolo o totale intermedio sono stati previsti appositi spazi per eventuali capitoli non riconducibili al decreto del Presidente della Repubblica n. 595/80.

Per tali capitoli aggiuntivi è stato previsto, altresì, un prospetto (allegato *A*, pag. 8), nel quale debbono essere specificate le codifiche identificative e la relativa descrizione in chiaro.

3. E' abolito l'invio dei prospetti allegati ai rendiconti, di cui alla lettera circolare n. 100/SCPS/4.1/718 del 2 febbraio 1983, ad esclusione della situazione trimestrale di cassa, che dovrà essere allegata ai modelli RND.01.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti valgono anche nei confronti delle regioni e delle province autonome per le quote di fondo sanitario regionale non trasferito alle unità sanitarie locali e direttamente utilizzate in forma centralizzata.

5. Le disposizioni di cui all'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernenti l'invio, da parte delle regioni e province autonome, dei rendiconti riepilogativi trimestrali dovranno essere attuate mediante il nuovo modello RND.01.

6. Lo stesso modello deve essere utilizzato anche per l'invio del conto consuntivo consolidato, alle varie scadenze previste dalle singole leggi regionali o provinciali.

Art. 2.

Modelli di rilevazione concernenti l'attività gestionale ed economica delle unità sanitarie locali. Disposizioni di carattere generale.

1. I modelli da utilizzare per le rilevazioni concernenti l'attività gestionale ed economica delle unità sanitarie locali, ai sensi dell'art. 27, sesto comma, della legge 29 dicembre 1983, n. 730, sono quelli individuati e riportati in fac-simile nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 1984. La regione Valle d'Aosta e la provincia autonoma di Bolzano possono adottare modelli bilingue, nel rispetto dell'impianto grafico degli stampati.

2. Ai fini del presente decreto, tutti i modelli sono individuati sulla base dei rispettivi codici identificativi riportati nel riquadro in alto a destra dei rispettivi facsimile. Essi sono predisposti in tre copie autoricalcanti destinate rispettivamente al Ministero della sanità, alla regione o provincia autonoma e agli atti dell'unità sanitaria locale: per i modelli HSP.01 e HSP.02 è prevista una quarta copia destinata agli atti della struttura di ricovero e cura.

3. Per la corretta interpretazione dei dati è da evitare l'indicazione di informazioni difformi o aggiuntive rispetto a quelle espressamente previste. Eventuali note esplicative, ove ritenute strettamente necessarie, possono essere fornite nelle apposite comunicazioni di accompagnamento dei modelli di rilevazione.

4. Tutti i modelli di rilevazione debbono essere comunque compilati nella parte identificativa e trasmessi, secondo le periodicità fissate e debitamente sottoscritti, anche qualora le attività o le prestazioni cui i diversi modelli fanno riferimento non siano state svolte o erogate ovvero i relativi dati richiesti siano nulli.

5. Oggetto della rilevazione, relativamente ai modelli FLS.02, FLS.03, FLS.04, FLS.05, FLS.06, FLS.07, sono le prestazioni o le attività per le quali nel corso del trimestre di rilevazione l'unità sanitaria locale abbia effettuato il relativo pagamento; a tale riguardo si precisa che ai fini della rilevazione vanno intesi come pagati esclusivamente gli importi per i quali sia stato emesso titolo di spesa, cioè l'ordine al tesoriere di effettuare il pagamento. I dati delle prestazioni o attività ed i relativi importi devono essere rilevati ed indicati distintamente per ciascun mese in cui tali prestazioni o attività sono state effettivamente erogate o svolte.

6. Ciascun modello trimestrale è indipendente dai modelli relativi ai trimestri precedenti. Pertanto, a differenza dei rendiconti in cui ciascun modello trimestrale comprende « ad accumulo » anche gli importi dei trimestri precedenti, i modelli in oggetto comprendono «esclusivamente » i valori relativi al trimestre in considerazione.

7. I mesi ai quali si riferiscono le prestazioni o attività, da riportare identicamente nell'ambito di ciascun modello in entrambi i quadri denominati « riferimento », nonché i corrispondenti valori relativi alle prestazioni o attività, devono essere indicati iniziando dal mese più prossimo alla scadenza del trimestre di rilevazione e procedendo quindi a ritroso nel tempo, sempre con riferimento alle sole mensilità con valori significativi. Le somme pagate a titolo di tredicesima mensilità devono essere attribuite alle competenze relative alla mensilità di dicembre. Le righe corrispondenti alla voce « eventuali ulteriori mesi precedenti (dato cumulativo) » devono essere utilizzate esclusivamente nel caso in cui, esaurite le dodici posizioni disponibili, sia necessario riportare dati riferiti ad ulteriori mesi precedenti, accumulandoli, pertanto, in un'unica indicazione riassuntiva. Nelle righe corrispondenti alla voce « totale trimestrale » debbono essere riportate, per fini di quadratura, le somme dei valori indicati in tutte le righe sovrastanti.

8. I modelli FLS.01, FLS.02, FLS.03, FLS.04, FLS.05, FLS.06, FLS.07, FLS.08, contengono i quadri *A*, *B* e *C* destinati alle informazioni identificative dell'unità sanitaria locale. Nei quadri *A* e *C* devono essere indicati, rispettivamente, la denominazione ed il codice della unità sanitaria locale ufficialmente adottata dalla regione o provincia autonoma di appartenenza. Il quadro *B* individua la regione o provincia autonoma di appartenenza dell'unità sanitaria locale; la relativa indicazione deve essere effettuata esclusivamente attraverso i codici provvisori elencati nella tabella 1 riportata in allegato.

9. Tutti i modelli contengono un quadro per l'indicazione del periodo al quale si riferisce la rilevazione. Nei modelli FLS.02, FLS.03, FLS.04, FLS.05, FLS.06, FLS.07, tale periodo coincide con il trimestre di rendicontazione di cui all'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e va indicato nel quadro *D* riportando le ultime due cifre dell'anno e contrassegnando la casella corrispondente al trimestre. Nei modelli FLS.01 e FLS.08 il periodo di riferimento riguarda l'intero anno di rilevazione e va indicato nel quadro *D* mediante le ultime due cifre dell'anno stesso. Infine, nei modelli HSP.01 e HSP.02 il

periodo è riferito al singolo mese di rilevazione e va indicato nel quadro *E* mediante le ultime due cifre dell'anno ed il numero progressivo del mese.

10. I modelli HSP.01 e HSP.02 hanno in comune i quadri *A*, *B*, *C*, *D*, per la compilazione dei quali devono essere osservate le disposizioni che seguono. Nel quadro *A* deve essere indicata in chiaro la denominazione ufficiale della struttura di ricovero e cura oggetto della rilevazione. Nei quadri *B* e *C* devono essere indicate in codice la regione o la provincia autonoma, nonché l'unità sanitaria locale di appartenenza amministrativa della struttura, secondo le disposizioni contenute nel precedente comma 8. Nel quadro *D* deve essere riportato il codice identificativo attribuito dall'Istat alla struttura.

Art. 3.

Disposizioni particolari per la compilazione del modello FLS.01

1. Il modello FLS.01 è destinato alla rilevazione dei dati fisici dell'unità sanitaria locale, avendo riguardo alla situazione esistente al 31 dicembre dell'anno precedente e deve essere allegato al rendiconto del primo trimestre dell'anno di riferimento. Pertanto, in prima applicazione, al rendiconto del primo trimestre 1984 va allegato il modello contenente la situazione al 31 dicembre 1983.

2. Nel quadro *F* deve essere indicato il numero dei comuni inclusi nell'ambito territoriale della unità sanitaria locale, considerando nel numero anche gli eventuali comuni parzialmente compresi in tale ambito. Per l'individuazione di comune montano si deve far riferimento alla classificazione Istat.

3. Nel quadro *G* deve essere indicato il numero di distretti che l'unità sanitaria locale ha deliberato e reso effettivamente operativi.

4. Per le rilevazioni di tipo demografico, la unità sanitaria locale deve riferirsi alla popolazione assistibile, calcolata sottraendo dal numero dei residenti nel territorio, quali risultano registrati nelle relative anagrafi comunali, i cittadini temporaneamente a carico di altre unità sanitarie locali, ed aggiungendo il numero dei soggetti non residenti temporaneamente a proprio carico, ivi compresi gli stranieri; per assistito a carico di una unità sanitaria locale si deve intendere, ai fini della rilevazione, il soggetto che abbia effettuato presso la stessa la scelta del medico o del pediatra di libera scelta. Le donne in età feconda si intendono convenzionalmente quelle di età fra i 15 e i 49 anni. Nel quadro *L* (« esenti da ticket ») deve essere indicato il numero complessivo dei soggetti ai quali la unità sanitaria locale ha riconosciuto, con apposito attestato, il diritto all'esenzione dal pagamento delle quote a carico.

5. Nel quadro *P* (« strutture a gestione diretta ») deve essere indicato, per ciascun tipo, il numero delle strutture esistenti nel territorio della unità sanitaria locale. Alla voce « ambulatori e poliambulatori » non vanno conteggiate quelle strutture ospedaliere che operano esclusivamente nell'ambito dell'attività di ricovero. Per istituto di cura si deve intendere il singolo stabilimento ospedaliero.

6. Nel quadro *R* (« convenzionate di altro tipo ») devono essere elencate eventuali altre strutture, diverse da quelle previste nel quadro *Q*, con le quali la unità sanitaria locale abbia stipulato rapporti convenzionali.

7. Nel quadro *S* (« farmacie ») devono essere riportati i dati relativi alle sole farmacie convenzionate.

Art. 4.

Disposizioni particolari per la compilazione del modello FLS.02

1. Il modello FLS.02 è destinato alla rilevazione trimestrale concernente l'attività di assistenza di base di libera scelta.

2. Il quadro *E* del modello indica due diverse tipologie di assistenza (medicina generale e medicina pediatrica), per ciascuna delle quali deve essere compilato un distinto modello FLS.02 contrassegnando rispettivamente le caselle 1 e 2.

3. Nel quadro *G* del modello debbono essere indicate le somme imputate al cap. 042 (decreto del Presidente della Repubblica n. 595/80).

4. Nel quadro *H* deve essere indicato, con riferimento alla fine del trimestre di rilevazione, il numero di medici con un numero di scelte eccedente il massimale. Qualora vi siano medici con scelte eccedenti il massimale privi di « associato », la circostanza va segnalata nelle comunicazioni di accompagnamento dei modelli, motivandone la relativa causale.

5. Nel quadro *L* del modello deve essere indicato il numero dei medici convenzionati ai quali sono stati liquidati compensi nell'ambito dello specifico rapporto convenzionale, nonché il numero di quelli tra essi che hanno percepito per intero l'indennità di carovita prevista dall'accordo collettivo nazionale relativo ai medici di medicina generale e ai medici specialisti pediatri di libera scelta. Si ricorda a questo proposito che i medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale a tempo definito, gli universitari, i medici militari e simili, che svolgono anche attività in qualità di medici di base convenzionati, percepiscono la indennità integrativa speciale quali pubblici dipendenti e pertanto non hanno diritto alle quote di carovita.

6. Nel quadro *M* del modello deve essere indicato il numero delle scelte per le quali è stato effettuato il pagamento, contrassegnando inoltre la casella « acconto forfettario » nel caso in cui tale numero non sia ancora stato debitamente definito.

Art. 5.

Disposizioni particolari per la compilazione del modello FLS.03

1. Il modello FLS.03 è destinato alla rilevazione trimestrale concernente l'attività di guardia medica pubblica non ospedaliera, comprensiva di quella turistica o straordinaria eventualmente svolta.

2. Nel quadro *G* debbono essere indicate le somme imputate al cap. 042 (decreto del Presidente della Repubblica n. 595/80).

Art. 6.

Disposizioni particolari per la compilazione del modello FLS.04

1. Il modello FLS.04 è destinato alla rilevazione trimestrale concernente le prestazioni di assistenza farmaceutica erogate in regime convenzionale.

2. Nel quadro *G* devono essere indicati, con riferimento alle ricette spedite, gli importi imputati al capitolo 057 (decreto del Presidente della Repubblica numero 595/80) e pertanto al netto dei ticket e delle quote fisse e al lordo delle ritenute ENPAF, sindacali e convenzionali.

3. L'importo di tali ticket e quote fisse deve essere riportato nel quadro *I*, specificando al successivo quadro *L* l'importo delle sole quote fisse, ove quest'ultimo dato sia ricavabile dalle distinte contabili localmente in uso.

Art. 7.

*Disposizioni particolari per la compilazione del modello FLS.*05

1. Il modello FLS.05 è destinato alla rilevazione trimestrale concernente le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate mediante attività svolte in regime convenzionale esterno, sia da singoli professionisti che da persone giuridiche.

2. Il quadro *E* individua quattro gruppi di prestazioni (laboratorio, radiologia, fisiochinesiterapia, altre specialità), per ciascuno dei quali deve essere compilato un distinto modello FLS.05, contrassegnando rispettivamente le caselle 1, 3, 4 e 5.

3. All'interno della tipologia « laboratorio » è prevista una rilevazione specifica delle prestazioni di radioimmunologia. I relativi dati, costituenti quota parte di quelli da indicare nel modello riferito alle prestazioni di laboratorio, devono essere riportati in un distinto modello FLS.05 contrassegnando la casella 2.

4. Nel quadro *G* devono essere indicati gli importi imputati al cap. 054 (decreto del Presidente della Repubblica n. 595/80) e riferiti alle prestazioni di laboratorio e radiologia, nonché gli importi imputati al cap. 051 (decreto del Presidente della Repubblica numero 595/80) e riferiti alla fisiochinesiterapia ed alle altre specialità. Tali importi devono pertanto essere indicati al netto dei ticket riscossi, da riportare nel successivo quadro *L*.

5. Nel quadro *I* deve essere indicato il numero complessivo dei soggetti titolari di convenzioni (sia persone fisiche che giuridiche) distinguendo tra essi, nell'apposita colonna « pagati », il numero dei soggetti per i quali è stato effettuato almeno un pagamento durante il periodo considerato. Al riguardo si precisa che i soggetti titolari di più convenzioni devono essere conteggiati come una sola unità.

Art. 8.

*Disposizioni particolari per la compilazione del modello FLS.*06

1. Il modello FLS.06 è destinato alla rilevazione trimestrale concernente le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate mediante attività svolte in regime convenzionale interno.

2. Nel quadro *F* deve essere indicato il numero dei medici convenzionati ai quali sono stati liquidati compensi nell'ambito dello specifico rapporto convenzionale, nonché il numero di quelli, tra essi, che hanno percepito per intero l'indennità di carovita prevista dall'Accordo collettivo nazionale relativo ai medici specialisti ambulatoriali. Per quanto concerne quest'ultima, si rinvia alle precisazioni formulate al precedente art. 4, comma quinto.

3. Nel quadro *G* del modello devono essere indicate le somme imputate al cap. 048 (decreto del Presidente della Repubblica n. 595/80).

4. Nel quadro *L* devono essere indicati gli importi introitati dalla unità sanitaria locale a titolo di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito, sia direttamente, che tramite accredito in conto corrente postale, ovvero con altre modalità definite localmente, per tutte le prestazioni ambulatoriali erogate nei presidi a gestione diretta, compresi quelli ospedalieri.

Art. 9.

*Disposizioni particolari per la compilazione del modello FLS.*07

1. Il modello FLS.07 è destinato alla rilevazione trimestrale concernente le prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate nelle strutture a gestione diretta, anche ospedaliere, tramite il personale dipendente con ricorso all'istituto contrattuale disciplinato dalla parte IV dell'accordo per il trattamento economico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348.

2. I dati da rilevare afferiscono esclusivamente alla attività resa dai dipendenti oltre il normale orario di lavoro (« plus orario »), con esclusione delle attività prestate nelle aree funzionali di medicina legale e di igiene pubblica.

3. Nei quadri *F*, *H* ed *I*, individuanti i gruppi di incidenza professionale di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del primo comma dell'art. 63 dell'accordo sopracitato, debbono essere riportati nelle apposite colonne il numero degli operatori e le somme imputate ai capitoli 011, 017, 023 e 029 (decreto del Presidente della Repubblica n. 595/80), rispettivamente per i ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo.

Art. 10.

*Disposizioni particolari per la compilazione del modello FLS.*08

1. Il modello FLS.08 è destinato alla rilevazione con cadenza annuale di informazioni concernenti il personale dipendente a rapporto di impiego di ruolo e non di ruolo, avendo riguardo alla situazione esistente al 31 dicembre dell'anno precedente e deve essere allegato al rendiconto del primo trimestre dell'anno di riferimento. Pertanto, in prima applicazione, al rendiconto del primo trimestre 1984 va allegato il modello contenente la situazione relativa al 31 dicembre 1983.

2. Nel quadro *E* deve essere indicata la consistenza numerica dei dipendenti di ruolo e non di ruolo in servizio al 31 dicembre dell'anno considerato, secondo le disaggregazioni per ruoli specificate nel quadro stesso. Il personale in posizione di comando deve essere rilevato a cura della unità sanitaria locale che ne assume l'onere del trattamento economico con imputazione ai capitoli di spesa del personale del proprio bilancio. Ai fini della corretta imputazione delle unità di personale alle classificazioni di cui alla seconda parte del quadro *E* valgono le seguenti indicazioni:

a) per medici a tempo pieno si intende il personale che occupa le posizioni funzionali di cui alla tabella *A* del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79 con rapporto di lavoro a tempo pieno;

b) per medici a tempo definito si intende il personale che occupa le posizioni funzionali di cui alla tabella *A* del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79 con rapporto di lavoro a tempo definito;

c) per medici a part-time si intende il personale che fruisce della normativa transitoria di cui all'art. 28 dell'accordo collettivo di lavoro di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 348/83;

d) per personale infermieristico di 1ª categoria si intende il personale che occupa le posizioni funzionali del quadro 1° della tabella I del ruolo sanitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79;

e) per personale infermieristico di 2ª categoria si intende il personale che occupa le posizioni funzionali del quadro 2° della tabella I del ruolo sanitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79.

3. I dati di cui ai quadri *F* e *G* sono complessivi e riguardano l'intero anno considerato. I pagamenti da indicare in detti quadri sono quelli imputati ai capitoli 011, 017, 023 e 029 (decreto del Presidente della Repubblica n. 595/80), rispettivamente per i ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo e riferiti alle competenze accessorie per straordinario e reperibilità. Il numero dei turni di dodici ore da indicare nel quadro *G* deve essere determinato tenendo presente che i turni inferiori alle dodici ore devono essere tra loro sommati e ricondotti a turni unitari di dodici ore.

Art. 11.

Disposizioni particolari con la compilazione dei modelli HSP.01 e HSP.02

1. I modelli HSP.01 e HSP.02 sono destinati alla rilevazione mensile concernente i ricoveri ospedalieri effettuati nelle strutture a gestione diretta o convenzionate. In particolare, il primo modello HSP.01 è rivolto alla rilevazione della « mobilità sanitaria » nell'area dell'assistenza ospedaliera ai fini della compensazione centralizzata di cui all'art. 27 della legge 29 dicembre 1983, n. 730; il modello HSP.02 si riferisce alle attività svolte dalle singole articolazioni interne della struttura. L'invio di tali modelli viene effettuato trimestralmente in allegato ai rendiconti.

2. Nel quadro *F* del modello HSP.01 devono essere specificati in codice il tipo di istituto oggetto della rilevazione, la fascia di appartenenza ed il tipo di pagamento, tenendo presente quanto segue:

a) per il tipo di istituto vanno utilizzati i seguenti valori:

1 = ospedale pubblico;

2 = clinica o policlinico universitario;

3 = istituto di ricovero e cura a carattere scientifico pubblico o privato;

4 = ospedale classificato o assimilato, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge n. 132/1968;

5 = casa di cura privata convenzionata, comprese quelle di riabilitazione;

b) la fascia di appartenenza si riferisce esclusivamente alle case di cura private convenzionate di cui al valore 5 della precedente lettera *a)* e deve essere indicata riportando nell'apposita casella la lettera « A », « B » o « C » avendo riguardo alla classificazione attribuita in convenzione;

c) il tipo di pagamento si riferisce esclusivamente alle strutture convenzionate di cui ai valori 2, 3 e 4 della precedente lettera *a)*, e deve essere indicato il valore 1 se il pagamento è a « retta », il valore 2 se il pagamento è « a bilancio ».

3. Nel quadro *G* del modello HSP.01, che non riguarda le case di cura private convenzionate di cui al valore 5 della precedente lettera *a)*, alla voce « introiti per degenze a pagamento » non devono essere considerate le somme introitate per attività ambulatoriale svolta dalla struttura oggetto della rilevazione, in quanto dette somme formano oggetto di rilevazione specifica nel quadro *L* del modello FLS.06.

4. Nel quadro *I* deve essere indicato il numero degli « ingressi » registrati nel mese, suddivisi per tipo di disciplina e per regione o provincia autonoma di provenienza dell'assistito. La regione o provincia autonoma di provenienza dell'assistito deve essere intesa come quella in cui è ubicata la unità sanitaria locale presso la quale l'assistito ha effettuato la scelta del medico o del pediatra di libera scelta. La rilevazione in oggetto deve comprendere anche gli assistiti provenienti da unità sanitarie locali della stessa regione o provincia autonoma di appartenenza della struttura, nonché eventuali cittadini stranieri non registrati presso alcuna unità sanitaria locale. Per quanto riguarda il tipo di disciplina deve essere utilizzata la classificazione di cui alla tabella 2 dell'allegato, classificazione che ha riferimento unicamente alla graduazione di onerosità dei ricoveri nelle varie classi di discipline, ai fini della compensazione in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale.

5. La rilevazione di cui al modello HSP.02 deve essere effettuata compilando una specifica riga dei quadri *L*, *M*, *N*, *O*, *P* e *Q*, per ciascuna articolazione interna della struttura (divisioni, sezioni autonome, sezioni aggregate o altra denominazione equivalente secondo l'organizzazione regionale) per gli istituti identificati con i valori 1, 2, 3 e 4 nel secondo comma del precedente art. 11, e per ciascuna funzione convenzionata per le case di cura private convenzionate.

6. I codici delle discipline, da indicare nella prima colonna del quadro *L* del modello HSP.02, sono elencati nella tabella 2 dell'allegato. La colonna « progressivo di divisione » deve essere utilizzata per identificare, mediante una numerazione progressiva nell'ambito della disciplina (da mantenere invariata nelle rilevazioni di tutti i mesi), le diverse divisioni della medesima disciplina; qualora esista una sola divisione, questa va identificata con il valore 01. Le sezioni autonome sono da considerare alla stregua di divisioni. La casella « sezione aggregata » deve essere contrassegnata esclusivamente per le rilevazioni riferite ad una sezione aggregata: in questo caso, nella colonna « progressivo di divisione » non deve essere indicato alcun valore. Per le case di cura private convenzionate, il quadro *L* va compilato esclusivamente per le funzioni convenzionate indicando, quindi, il solo codice della relativa disciplina.

7. Per la compilazione del quadro *M* si deve avere riguardo al numero dei posti letto « deliberati » dai competenti organi di amministrazione, ovvero, per gli istituti convenzionati, al numero dei posti letto previsti in convenzione.

8. Per la compilazione del quadro *N* si deve avere riguardo al numero dei degenti presenti il primo giorno del mese di rilevazione, con esclusione dei nuovi ingressi del giorno stesso.

9. Gli « ingressi » da indicare nel quadro *O* si riferiscono alle nuove degenze iniziatesi nell'arco del mese di rilevazione, comprensive di quelle conseguenti a trasferimenti da altre divisioni o sezioni della stessa struttura, determinate con i medesimi criteri fissati dall'Istat per la propria indagine statistica sugli istituti di cura (mod. Istat/D/8).

10. Nella compilazione del quadro *P* « uscite » deve essere indicato nella colonna « in totale » il numero complessivo delle uscite verificatesi nel mese di rilevazione, comprensivo dei casi di decesso e dei trasferimenti ad altra divisione o sezione della stessa struttura. Per la determinazione di tale numero si deve fare riferimento ai criteri fissati dall'Istat. Per le discipline chirurgiche deve essere fornita una ulteriore indicazione, che costituisce un dato parziale di quello fornito nella prima colonna, specificando il numero dei dimessi nel mese per i quali, nel corso dell'intera degenza, è stato effettuato un intervento chirurgico nella divisione, sezione o funzione convenzionata di riferimento.

11. Nel quadro *Q* deve essere indicato il numero complessivo delle giornate di degenza effettuate nella divisione, sezione o funzione convenzionata oggetto della rilevazione; tale numero deve essere determinato con i medesimi criteri fissati dall'Istat.

12. Nella riga « totale » vanno riportate le somme corrispondenti alle diverse colonne; qualora nella rilevazione si esauriscano le righe disponibili debbono essere utilizzati ulteriori modelli HSP.02 riportando nella riga « totale » di ciascun modello le somme relative al modello stesso.

Art. 12.

Norme per la sottoscrizione dei modelli

1. Ogni modello deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile dell'area funzionale oggetto della rilevazione, secondo l'ordinamento della unità sanitaria locale.

2. Per i modelli HSP.01 e HSP.02 è prescritta la sottoscrizione del direttore sanitario della struttura rilevata; ai fini della rilevazione dei dati di ciascuna divisione deve essere impegnata la responsabilità dei singoli primari nel quadro delle proprie competenze organizzative rispetto alla struttura divisionale cui sono preposti.

Art. 13.

Fornitura dei modelli per il 1984

1. I modelli occorrenti per le rilevazioni riferite all'esercizio finanziario 1984, sia per quanto concerne i rendiconti trimestrali, sia per quanto concerne i dati di struttura e di attività, vengono forniti dal Ministero della sanità che ne cura l'invio nei quantitativi necessari alle regioni o province autonome per l'inoltro alle singole unità sanitarie locali.

Art. 14.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1984

Il Ministro: DEGAN

ALLEGATO

Tabella 1 - ELENCO DEI CODICI DELLE REGIONI

Regione	Codice
Piemonte	010
Valle d'Aosta	020
Lombardia	030
Provincia autonoma di Bolzano - Bozen	041
Provincia autonoma di Trento	042
Veneto	050
Friuli-Venezia Giulia	060
Liguria	070
Emilia-Romagna	080
Toscana	090
Umbria	100
Marche	110
Lazio	120
Abruzzo	130
Molise	140
Campania	150
Puglia	160
Basilicata	170
Calabria	180
Sicilia	190
Sardegna	200

Tabella 2 - ELENCO DEI CODICI DELLE DISCIPLINE

Disciplina	Codice
A) Discipline di base:	
Chirurgia	09
Medicina generale	26
Ostetricia e ginecologia	37
Pediatria	39
B) Discipline di alta specialità:	
Cardiochirurgia	07
Ematologia	18
Grandi ustionati	47
Nefrologia con trapianti e dialisi	48
Neurochirurgia	30
Rianimazione e terapia intensiva	49
Unità coronarica	50
C) Altre discipline:	
Allergologia	01
Angiologia	05
Broncopneumologia	06
Cardiologia	08
Chirurgia maxillo-facciale	10
Chirurgia pediatrica	11
Chirurgia plastica	12
Chirurgia toracica	13
Chirurgia vascolare	14
Degenza temporanea (astanteria)	51
Dermatologia	52
Dermosifilopatia	16
Diabetologia e malattie metaboliche	53

Emodialisi	54
Endocrinologia	19
Farmacologia clinica	55
Fisiochinesiterapia e riabilitazione	56
Fisiopatologia della riproduzione	57
Gastroienterologia	58
Geriatria	21
Laboratorio di analisi	59
Lungodegenti	60
Malattie infettive	24
Medicina del lavoro	25
Medicina legale e delle assicurazioni sociali	27
Medicina nucleare	61
Nefrologia	29
Neonatologia	62
Neurologia	32
Neuropsichiatria	63
Neuropsichiatria infantile	33
Oculistica	34
Odontoiatria e stomatologia	35
Oncologia	64
Ortopedia e traumatologia	36
Otorinolaringoiatria	38
Patologia chirurgica	65
Patologia clinica	66
Pensionanti (solventi)	67
Pneumologia	68
Psichiatria	40
Radiodiagnostica	69
Radioterapia	70
Reumatologia	71
Rieducazione funzionale	72
Terapia intensiva neonatale	73
Tisiologia	74
Urologia	43
Urologia pediatrica	78
Altre	99

(3225)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 giugno 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Le allegre comari », in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il 30 dicembre 1983 nei confronti della società cooperativa « Le allegre comari », con sede in Milano, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa « Le allegre comari », con sede in Milano, costituita per rogito notaio Giuliana Raja in data 16 dicembre 1981 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Oloviero Bonato, nato a Limbiate (Milano) il 2 settembre 1953, residente a Palazzolo Milanese (Milano), via Coti Zelati n. 7, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

(3370)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 26 aprile 1984, n. 263.

Assegnazione di quattro posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

N. 263. Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, quattro posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati all'Università degli studi « La Sapienza » di Roma come segue:

Facoltà di medicina e chirurgia:

quarta clinica chirurgica generale	posti 1
cattedra di chirurgia toracica	» 1
istituto di chirurgia del cuore e grossi vasi (per le esigenze della cattedra di chirurgia del cuore)	» 1
quinta clinica medica generale e terapia medica	» 1

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1984
Registro n. 37 *Istruzione, foglio n.* 181

DECRETO 26 aprile 1984, n. 264.

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

N. 264. Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato alla quarta clinica chirurgica generale della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università « La Sapienza » di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1984
Registro n. 37 *Istruzione, foglio n.* 183

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica relativo alle tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Cuneo. (Tariffe e deduzioni pubblicate nel supplemento straordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 152 del 4 giugno 1984).

Nelle tariffe e deduzioni citate in epigrafe devono essere apportate le seguenti rettifiche:

a pag. 16, comune di Barbaresco, l'importo corrispondente alla tariffa di reddito agrario della qualità prato arborato di classe III in luogo di «lire 65.900» deve leggersi: «lire 65.000»;

a pag. 17, comune di Barge, l'importo corrispondente alla tariffa di reddito agrario della qualità bosco misto di classe unica in luogo di «lire 23.000» deve leggersi: «lire 25.000»;

a pag. 21, comune di Battifollo, l'importo relativo al reddito dominicale della qualità bosco ceduo di classe II in luogo di «lire 21.000» deve leggersi: «lire 20.000»;

a pag. 36, comune di Bra, l'importo corrispondente alla tariffa di reddito agrario della qualità seminativo irriguo di classe I in luogo di «lire 150.000» deve leggersi: «lire 130.000»;

a pag. 39, comune di Briga Alta:

a) dopo la qualità seminativo arborato leggasi «seminativo irriguo» in luogo di «prato irriguo» e «seminativo irriguo arborato» in luogo di «prato irriguo arborato»;

b) al terzo rigo della qualità seminativo irriguo, cui corrispondono i rispettivi redditi dominicale ed agrario pari a lire 35.000, in luogo di «classe II» deve leggersi: «classe III»;

a pag. 52, comune di Carrù, l'importo corrispondente alla tariffa di reddito dominicale della qualità prato di classe II in luogo di «lire 70.000» deve leggersi: «lire 60.000»;

a pag. 107, comune di Frabosa Sottana, l'importo corrispondente alla tariffa di reddito dominicale della qualità prato irriguo di classe V in luogo di «lire 15.000» deve leggersi: «lire 16.000»;

a pag. 114, comune di Gorzegno, l'importo corrispondente alla tariffa di reddito agrario della qualità prato di classe II in luogo di «lire 43.000» leggasi: «lire 45.000»;

a pag. 124, comune di Lequio Tanaro, nella colonna indicante la classe, in corrispondenza della qualità seminativo arborato devono leggersi in successione le classi I, II, III e IV;

a pag. 126, comune di Lesegno:

a) l'importo corrispondente alla tariffa di reddito dominicale della qualità incolto produttivo di classe II in luogo di «lire 4.000» deve leggersi: «lire 6.000»;

b) l'importo corrispondente alla tariffa di reddito dominicale della qualità incolto produttivo di classe III in luogo di «lire 6.000» deve leggersi: «lire 4.000»;

a pag. 141, comune di Martiniana Po, l'importo corrispondente alla tariffa di reddito agrario della qualità pascolo arborato di classe I in luogo di «lire 23.000» deve leggersi: «lire 25.000»;

a pag. 147, comune di Monasterolo Casotto, al terzo rigo della qualità seminativo leggasi: «classe III»;

a pag. 168, comune di Murello, l'importo corrispondente alla tariffa di reddito agrario della qualità prato irriguo di classe III deve leggersi: «lire 135.000»;

a pag. 176, comune di Novello, l'importo corrispondente alla tariffa di reddito dominicale della qualità bosco ceduo di classe II in luogo di «lire 30.000» deve leggersi: «lire 20.000»;

a pag. 208, comune di Revello, al terzo rigo della qualità prato leggasi: «classe III»;

a pag. 220, comune di Roccasparvera, l'importo corrispondente alla tariffa di reddito dominicale della qualità seminativo arborato di classe II in luogo di «lire 83.000» deve leggersi: «lire 85.000»;

a pag. 260, comune di Torre Mondovì, al secondo rigo della qualità seminativo leggasi: «classe II»;

a pag. 269, comune di Valloriate, l'importo corrispondente alla tariffa di reddito dominicale della qualità prato irriguo di classe III in luogo di «lire 38.000» si deve leggere: «lire 40.000»;

a pag. 277, comune di Vicoforte, l'importo corrispondente alla tariffa di reddito agrario della qualità incolto produttivo di classe I in luogo di «lire 6.000» deve leggersi: «lire 3.000»;

a pag. 278, comune di Vignolo, dopo la qualità seminativo in luogo della ripetuta qualità «seminativo» leggasi: «seminativo arborato»;

a pag. 283, comune di Villar San Costanzo, dopo la qualità bosco di alto fusto in luogo della qualità «bosco decuo» deve leggersi: «bosco ceduo».

(3385)

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a tre e a sei mesi del 29 giugno 1984.

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali 18 giugno 1984 relativi alla emissione dei B.O.T. con scadenza a tre e a sei mesi fissata per il 29 giugno 1984, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni con scadenza a tre mesi è di L. 96,70 e quello dei buoni con scadenza a sei mesi è di L. 93,40, comprensivi della maggiorazione di 10 centesimi stabilita nei predetti decreti.

(3454)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Integrazione all'ordinanza n. 228/FPC/ZA del 30 maggio 1984 concernente controllo delle qualità soggettive degli esecutori degli interventi urgenti per le zone colpite dal bradisismo dell'area flegrea. (Ordinanza n. 264/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Vista la propria ordinanza 30 maggio 1984, n. 228, con la quale è stata regolata la procedura di controllo dei requisiti soggettivi degli esecutori delle opere necessarie al reinsediamento delle popolazioni colpite dal bradisismo dell'area Flegrea;

Considerato che i concessionari delle opere predette hanno rappresentato la necessità di procedere, per le opere più urgenti, all'immediato avviso delle lavorazioni anche in pendenza della procedura di controllo di cui all'ordinanza succitata;

Ritenuto che i brevissimi tempi di esecuzione previsti per le opere in parola effettivamente possono richiedere, in taluni casi, l'immediato inizio delle lavorazioni dopo la individuazione del soggetto affidatario;

Considerato che le circolari del Ministro dei lavori pubblici 9 marzo 1983, n. 477/U.L. e del Ministro di grazia e giustizia 8 giugno 1983, n. 1/2439/U.L., concordemente ammettono la possibilità di procedere a consegna ad urgenza dei lavori ai sensi dell'art. 337, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, ancora in pendenza delle procedure di controllo degli esecutori dell'opera pubblica;

Ritenuto che la situazione di ordine pubblico nella zona di Pozzuoli esige l'assunzione di tutti i provvedimenti atti ad assicurare l'inizio dei lavori pubblici già affidati ed il conseguente avvio al lavoro della manodopera disoccupata;

Vista l'ordinanza del presidente della giunta regionale della Campania, commissario straordinario del Governo, 16 novembre 1983, n. 114, nella quale è previsto il rilascio dell'autorizzazione provvisoria all'affidamento in appalto di lavori da parte dei concessionari della predetta autorità, previo esame della certificazione prefettizia rilasciata a norma della legge 23 dicembre 1982, n. 936 e di dichiarazione all'uopo rilasciata dal concessionario stesso;

Ritenuto poter estendere agli interventi attinenti il bradisismo dell'area Flegrea le procedure di cui alla succitata ordinanza;

Avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

Art. 1.

I concessionari delle opere di cui alle premesse della presente ordinanza, contestualmente alla presentazione della richiesta di autorizzazione all'affidamento dei lavori di cui alla ordinanza ministeriale 30 maggio 1984, n. 228, possono presentare domanda di autorizzazione provvisoria all'affidamento, attestando, sotto la loro responsabilità, la sussistenza, nel contraente prescelto, di tutti i requisiti soggettivi per la iscrizione all'albo nazionale degli appaltatori.

Art. 2.

La prefettura di Napoli, una volta verificata la insussistenza, nei confronti del contraente prescelto, di procedimenti per l'applicazione delle misure di sicurezza di cui alla legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, rilascerà l'autorizzazione provvisoria all'affidamento dei lavori, con riserva dell'adozione di ulteriori provvedimenti, anche di revoca, all'esito dell'esame definitivo.

Art. 3.

I concessionari, una volta acquisita l'autorizzazione provvisoria di cui al precedente art. 2, possono stipulare i contratti di affidamento in appalto o a cottimo, la cui validità ed efficacia dovrà essere risolutivamente condizionata alla adozione del provvedimento definitivo della prefettura, ai sensi dell'ordinanza ministeriale 30 maggio 1984, n. 228.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(3415)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 29/1983)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Viste le delibere del C.I.P.E. in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, e 395, che rende operativo, con decorrenza 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Viste le domande inoltrate ai sensi della richiamata delibera del C.I.P.E. 27 luglio 1978 ai fini del riconoscimento della aliquota di ricerca scientifica;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 8/1983;

Visto l'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende avverso il provvedimento C.I.P. sopra richiamato;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P.;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico I.V.A. compresa delle specialità medicinali di cui agli allegati *A*), *B*) e *C*).

Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce. Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 22 dicembre 1983

Il Ministro-Presidente delegato
ALTISSIMO

ALLEGATO *B*1/N.R.

NUOVE REGISTRAZIONI

	Numero di registrazione	Prezzo
Apresolin - Ciba Geigy	—	—
retard 30 conf 50 mg	24966	4.080
Breton - Ibis		
30 conf	25090	4.030
Fibrogammin - Ist. Behring		
1 fl liof 250 u+1 f solv	24644	50.650
1 fl liof 1250 u+1 fl solv	24644/1	233.090
Ovysmen - Cilag		
63 cpr	24791	6.020
21 cpr	24791	4.070
Oxosint - Proter		
20 cpr	25010	10.525
os sosp 100 ml	25010/A	10.785
Pentacin - Farmaco		
20 tav vag	24549	8.910
10 tav vag	24549	5.090
Psicoben - Ravizza		
im 5 f 5 ml	24785	2.730
20 cpr 0,5 mg	24785/A	2.235
20 cpr 2 mg	24785/A1	3.610
os gtt 20 ml	24785/B	2.480
Somofillina ritardo - Fisons		
30 cps 50 mg	25085	3.220
30 cps 100 mg	25085/1	4.000
30 cps 250 mg	25085/2	5.905
Sterinor - Abc		
20 cpr	25013	10.240

ALLEGATO *B*/MOD.

SERIE

	Numero di registrazione	Prezzo
Mintralipid - Pierrel	—	—
20% iv fl 250 ml	24385/1	27.830
20% iv fl 100 ml	24385/1	12.495
20% iv fl 500 ml	24385/1	52.915

ALLEGATO *B*/MOD.

MODIFICA DI COMPOSIZIONE E CONFEZIONAMENTO

	Numero di registrazione	Prezzo
Lipostabil - Nattermann	—	—
36 cps 110 mg	13123	7.785
fte 50 cps 200 mg	13123/1	16.695

(3375)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorsi distrettuali, per esami, a complessivi trecentoquattro posti di cancelliere nella carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Attese le esigenze di servizio degli uffici giudiziari dei distretti delle corti di appello di Bologna, Brescia, Genova, Milano, Palermo, Torino, Trieste e Venezia;

Ritenuta l'opportunità di provvedervi mediante destinazione di personale da nominare a seguito di pubblico concorso;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, con il quale sono disposti provvedimenti urgenti per l'Amministrazione della giustizia convertito, con modificazioni, in legge 10 giugno 1978, n. 271;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 8 agosto 1980, n. 426, con la quale vengono, tra l'altro, stabilite norme particolari in materia di concorsi per l'assunzione nel ruolo del personale del Ministero di grazia e giustizia;

Visto l'articolo unico della legge 6 agosto 1981, n. 432, che converte, con modificazioni, il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 150 del 13 giugno 1973, con il quale sono stati determinati, tra l'altro, i programmi di esame di concorso per l'accesso nel ruolo della carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti concorsi distrettuali, per esami, a complessivi trecentoquattro posti di cancelliere in prova nella carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per i posti disponibili negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale dei distretti di corte di appello appresso indicati:

distretto della corte di appello di Bologna .	posti	31
distretto della corte di appello di Brescia .	»	16
distretto della corte di appello di Genova .	»	29
distretto della corte di appello di Milano .	»	100
distretto della corte di appello di Palermo .	»	33
distretto della corte di appello di Torino .	»	50
distretto della corte di appello di Trieste .	»	15
distretto della corte di appello di Venezia . .	»	30

La partecipazione al concorso è limitato ai posti relativi ad un solo distretto.

Un sesto dei posti di ciascuno dei concorsi di cui sopra è riservato agli impiegati della carriera di concetto o corrispondenti dell'Amministrazione di grazia e giustizia con qualifica di segretario capo o equiparata, nonché di segretario principale o equiparata con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso di uno dei prescritti diplomi di laurea.

Ai sensi dell'art. 33 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970, i vincitori non potranno essere trasferiti o distaccati ad uffici giudiziari diversi da quelli del distretto di corte di appello per il quale hanno chiesto di partecipare, se non abbiano prestato almeno cinque anni di servizio effettivo dalla data di immissione in possesso.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) godimento dei diritti politici;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o in scienze coloniali, conseguito presso una delle università o uno degli istituti superiori della Repubblica.

Sono, altresì, ammessi, con esclusioni di altri titoli di studio, i candidati in possesso di uno dei titoli dichiarati per legge equipollenti ad uno di quelli espressamente sopra indicati;

6) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato, degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo nell'Arma dei carabinieri e nei Corpi predetti;

7) aver ottemperato agli obblighi di leva o del reclutamento militare.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, diretta al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio 2°, e redatta su carta da bollo, dovrà essere presentata o fatta pervenire alla predetta Direzione generale entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (v. allegato *A*), i candidati insieme alla precisa indicazione del concorso distrettuale prescelto, devono dichiarare:

a) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare dopo il proprio, il cognome del marito);

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il domicilio o la residenza, nonché l'indirizzo (con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione);

g) il possesso del diploma di laurea con l'esatta indicazione dell'anno accademico e dell'Università presso cui lo stesso è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di eventuale risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

f) per coloro che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata, a pena di irricevibilità della domanda stessa, da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi e sufficiente, rispettivamente, il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare nel quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che verranno presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo il termine stabilito dal precedente comma primo, né si terra conto delle domande nelle quali, alla data di scadenza del termine sopra indicato risulti omessa od incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti o l'autenticazione della firma.

Art. 4.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'Amministrazione provvederà di ufficio ad accertare il requisito della buona condotta nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 5.

Per difetto dei requisiti prescritti l'Amministrazione può disporre, in ogni momento, con motivato provvedimento, l'esclusione dal concorso.

Art. 6.

L'esame del concorso consisterà in due prove scritte ed un colloquio, vertenti, sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme fissate dai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo nelle sedi, nei giorni e nell'ora che per ciascun concorso saranno fissati con successivo decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Del suddetto diario di esame sarà data singola partecipazione a tutti i candidati ammessi al concorso.

I candidati ammessi dovranno presentarsi agli esami, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, muniti di un idoneo documento di identificazione.

Art. 8.

Son ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva verrà stabilita dalla somma della media dei voti riportata nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 9.

I candidati che abbiano superato le prove di esame e che intendano far valere i titoli di preferenza o di precedenza dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti da quello in cui avranno ricevuto apposito invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi, previsti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive estensioni.

Art. 10.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva da ciascun candidato riportata con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico sopra citato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà formata tenuto conto della riserva di posti di cui al terzo comma del precedente art. 1 e delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le impugnative.

Art. 11.

I candidati vincitori del concorso saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia entro il termine di giorni venti decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine o dal sindaco del comune di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta da bollo dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da un medico militare o da un medico dell'unità sanitaria locale dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato. Nel certificato devono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o laboratorio autorizzati. Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili e del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato da un medico dell'unità sanitara locale e contenere, ai sensi rispettivamente della legge 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 148, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di sottoporre i vincitori a visita di controllo; colui che non sia riconosciuto idoneo e non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta da bollo dal segretario della procura della Repubblica competente;

6) diploma originale del titolo di studio o copia autentica di esso, rilasciata su carta da bollo ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

7) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi del servizio militare o degli obblighi di leva, ai sensi e per gli effetti della legge 14 febbraio 1964, n. 237, concernente la leva ed il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nella Aeronautica.

I candidati vincitori del concorso che già appartengono al personale statale di ruolo dovranno, invece, produrre:

a) copia integrale dello stato di servizio rilasciato su carta bollata di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, qualora tale documento non sia stato già prodotto quale titolo preferenziale e risulti rilasciato nel periodo anzidetto;

b) certificato medico di cui al precedente n. 4);

c) titolo di studio di cui al precedente n. 6).

Art. 12.

I documenti che saranno fatti pervenire al Ministero di grazia e giustizia oltre i termini stabiliti dai precedenti articoli 9 e 11 non saranno presi in considerazione.

Possono prodursi in esenzione di tassa di bollo, a condizione che nei relativi atti si faccia menzione della povertà dell'aspirante, mediante citazione degli estremi dell'attestato rilasciato dalla autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del candidato, ovvero dal sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza, i seguenti documenti:

estratto dell'atto di nascita;

certificato di cittadinanza italiana;

certificato di godimento dei diritti politici;

certificato medico;

certificato del casellario giudiziale.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di scadenza del termine per la presentazione delle domande previste dal precedente art. 3:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato di godimento dei diritti politici;

certificato medico;

certificato del casellario giudiziale.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, se rilasciati in data posteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande dovranno attestare altresì il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici alla data di scadenza suddetta.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di far riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare per tal documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 13.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione per la nomina, accertate dal competente ufficio del Ministero di grazia e giustizia, possono essere sanate a cura dell'interessato entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito avviso.

I vincitori che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalle competenti autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al primo comma del precedente art. 11, possono far pervenire, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa. In tal caso il documento deve essere trasmesso al Ministero di grazia e giustizia a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera di invito.

La omessa regolarizzazione della documentazione nei termini previsti dai precedenti commi comporta l'esclusione dalla nomina.

Art. 14.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati — quali cancellieri in prova — nella settima qualifica funzionale del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, con il corrispondente livello retributivo e lo stipendio previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, oltre gli emolumenti accessori in conformità delle vigenti disposizioni di legge.

Roma, addì 26 marzo 1984

Il Ministro: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1984
Registro n. 23 Giustizia, foglio n. 81

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1) Diritto costituzionale e/o amministrativo.
2) Diritto processuale civile e/o penale.

COLLOQUIO

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché su:

1) diritto privato civile e commerciale;
2) diritto penale;
3) ordinamento giudiziario;
4) servizi di cancelleria e leggi tributarie che interessano i servizi stessi;
5) contabilità di Stato;
6) statistica giudiziaria.

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTINAZZOLI

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(da redigersi in carta da bollo
possibilmente dattilografata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio 2° - ROMA

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . (provincia di . . . .) in via . . . . (c.a.p. . . . .) chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a . . . . posti di cancelliere in prova nella carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, disponibili negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di . . . . ., indetto con decreto ministeriale 26 marzo 1984.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . (e che avendo superato i 35 anni di età, ha diritto all'elevazione di tale limite di età, essendo in possesso del seguente titolo: (1) . . . .);

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . oppure (2) . . . .;

d) ha riportato (3) . . . .;

e) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito nell'anno . . . . presso . . . .;

f) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari è la seguente (4) . . . . . .;

g) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (5) . . . .

Data, ...

Firma (6) . . . . . .

---

(1) Indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età prescritto in anni 35, ed allegare alla domanda la relativa documentazione.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento ovvero dichiarare la inesistenza di qualsiasi precedenza o pendenza penale.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare dovranno indicare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego. Il personale dello Stato dovrà indicare l'ufficio di appartenenza, la qualifica rivestita, nonché il periodo di servizio.

(6) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autentica da parte del notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero, trattandosi di candidato dipendente statale, il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio con la indicazione, altresì, della qualifica dal medesimo rivestita.

(3315)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile nel ruolo della ex carriera esecutiva dei coadiutori della Corte dei conti, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia del servizio permanente effettivo.

Sono disponibili nel ruolo della ex carriera esecutiva dei coadiutori della Corte dei conti diciassette posti di coadiutore spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia, dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e gustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei requisiti di cui è cenno nell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale,* apposita domanda in carta bollata da L. 3.000 nella quale essi dovranno dichiarare anche di essere disposti a raggiungere qualsiasi destinazione.

Saranno considerate fuori termine e pertanto irricevibili, le domande che perverranno oltre il termine stabilito ai detti Corpi.

Questi dovranno dichiarare in calce a ciascuna domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio, corredate del documento (elenco notizie) di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963 direttamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina, ai comandi di regione Aerea, all'ufficio dell'ispettore dell'aviazione per la Marina e al reparto servizi centrale Aeronautica militare che a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse alla Direzione generale per gli impiegati civili - Ministero della difesa - Palazzo Esercito.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia, dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno alla già citata Direzione generale per gli impiegati civili di questo Ministero.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio da più di cinque anni ovvero siano incorsi nella perdita del grado, nonché per una delle cause indicate nelle norme che rispettivamente li riguardano (primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599; primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460; primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173; primo comma degli articoli 1 e 5 della legge 17 aprile 1957, n. 260 e art. 50 e seguenti della legge 3 agosto 1961, n. 833; art. 10 della legge 18 febbraio 1963, n. 301).

I sottufficiali prescelti, che all'atto della comunicazione dell'avvenuta nomina nel ruolo in argomento, risultino già cessati dal servizio permanente effettivo per i seguenti motivi:

non idoneità alle attribuzioni del grado o scarso rendimento;

a domanda,

saranno esclusi dal passaggio all'impiego civile.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete il trattamento economico corrispondente al IV livello, previsto dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, rideterminato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, e l'eventuale differenza tra lo stipendio percepito e lo stipendio assegnato nel suddetto livello.

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1983 concernente la delega di firma dell'on. Sottosegretario Tommaso Bisagno.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: BISAGNO

ELENCO NOTIZIE

Grado, cognome e nome e matricola . . . . . .
se in servizio o in congedo (in quest'ultima ipotesi specificare la causa) . . . . . data e luogo di nascita . . . .

Servizio prestato in altre amministrazioni dello Stato . . . .

Data conseguimento pensione vitalizia . . . . . .

Situazione di famiglia (se ammogliato indicare il numero dei figli) . . . .

Indicare eventuali titoli di cui all'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) . . . .

Eventuali sedi di gradimento . . . .

Data, ...

Firma
. . . .

Visto del comando . . . .

(3355)

Posti d'impiego civile nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione degli archivi notarili del Ministero di grazia e giustizia, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia del servizio permanente effettivo.

Sono disponibili nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione degli archivi notarili del Ministero di grazia e giustizia venti posti di aiutante spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia, dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei requisiti di cui è cenno nell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale,* apposita domanda in carta bollata da L. 3.000 nella quale essi dovranno dichiarare anche di essere disposti a raggiungere qualsiasi destinazione.

Saranno considerate fuori termine e pertanto irricevibili, le domande che perverranno oltre il termine stabilito ai detti Corpi.

Questi dovranno dichiarare in calce a ciascuna domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio, corredate del documento (elenco notizie) di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963 direttamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina, ai comandi di regione aerea, all'ufficio dell'ispettore dell'aviazione per la Marina e al reparto servizi centrale Aeronautica militare che a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse alla Direzione generale per gli impiegati civili - Ministero della difesa - Palazzo Esercito.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno alla già citata Direzione generale per gli impiegati civili di questo Ministero.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio da più di cinque anni ovvero siano incorsi nella perdita del grado, nonché per una delle cause indicate nelle norme che rispettivamente li riguardano (primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599; primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460; primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173; primo comma degli articoli 1 e 5 della legge 17 aprile 1957, n. 260 e art. 50 e seguenti della legge 3 agosto 1961, n. 833; art. 10 della legge 18 febbraio 1963, n. 301):

I sottufficiali prescelti, che all'atto della comunicazione dell'avvenuta nomina nel ruolo in argomento, risultino già cessati dal servizio permanente effettivo per i seguenti motivi:

non idoneità alle attribuzioni del grado o scarso rendimento;

a domanda,

saranno esclusi dal passaggio all'impiego civile.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete il trattamento economico corrispondente al IV livello, previsto dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, rideterminato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, e l'eventuale differenza tra lo stipendio percepito e lo stipendio assegnato nel suddetto livello.

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1983 concernente la delega di firma dell'on. Sottosegretario dott. Tommaso Bisagno.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: BISAGNO

ELENCO NOTIZIE

Grado, cognome e nome e matricola .

se in servizio o in congedo (in quest'ultima ipotesi specificare la causa) . . . data e luogo di nascita

. . .

Servizio prestato in altre amministrazioni dello Stato

Data conseguimento pensione vitalizia .

Situazione di famiglia (se ammogliato indicare il numero dei figli) .

Indicare eventuali titoli di cui all'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato)

Eventuali sedi di gradimento .

Data,

Firma

. . . .

Visto del comando . . . .

(3356)

Posti d'impiego civile nel ruolo del personale di dattilografia della carriera esecutiva del Ministero del commercio con l'estero, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia del servizio permanente effettivo.

Sono disponibili nel ruolo del personale di dattilografia della carriera esecutiva del Ministero del commercio con l'estero cinque posti di coadiutore dattilografo spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia, dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei requisiti di cui è cenno nell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda in carta bollata da L. 3.000 nella quale essi dovranno dichiarare anche di essere disposti a raggiungere la sede di Roma e di avere buona conoscenza di dattilografia.

Saranno considerate fuori termine e pertanto irricevibili, le domande che perverranno oltre il termine stabilito ai detti Corpi.

Questi dovranno dichiarare in calce a ciascuna domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeranautica, dovranno essere immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio, corredate del documento (elenco notizie) di cui alla circolare 1019/A del 24 settembre 1963 direttamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina, ai comandi di regione aerea, all'ufficio dell'ispettore dell'aviazione per la Marina e al reparto servizi centrale Aeronautica militare che a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse alla Direzione generale per gli impiegati civili - Ministero delle difesa - Palazzo Esercito.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno alla già citata Direzione generale per gli impiegati civili di questo Ministero.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio da più di cinque anni ovvero siano incorsi nella perdita del grado, nonché per una delle cause indicate nelle norme che rispettivamente li riguardano (primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599; primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460; primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173; primo comma degli articoli 1 e 5 della legge 17 aprile 1957, n. 260 e art. 50 e seguenti della legge 3 agosto 1961, n. 833; art. 10 della legge 18 febbraio 1963, n. 301).

I sottufficiali prescelti, che all'atto della comunicazione dell'avvenuta nomina nel ruolo in argomento, risultino già cessati dal servizio permanente effettivo per i seguenti motivi:

non idoneità alle attribuzioni del grado o scarso rendimento;

a domanda,

saranno esclusi dal passaggio all'impiego civile.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete il trattamento economico corrispondente al IV livello, previsto dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, rideterminato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981 n. 310, e l'eventuale differenza tra lo stipendio percepito e lo stipendio assegnato nel suddetto livello.

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1983 concernente la delega di firma all'on. Sottosegretario dott. Tommaso Bisagno.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: BISAGNO

ELENCO NOTIZIE

Grado, cognome e nome matricola .
se in servizio o in congedo (in quest'ultima ipotesi specificare la causa) . . . . data e luogo di nascita .

Servizio prestato in altre amministrazioni dello Stato .

Data conseguimento pensione vitalizia .

Situazione di famiglia (se ammogliato indicare il numero dei figli) . . . . .

Indicare eventuali titoli di cui all'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato)

Eventuali sedi di gradimento .

Data, . .

Firma

Visto del comando .

(3357)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami, a cinquantaquattro posti di coadiutore presso l'Università degli studi di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per esami, a cinquantaquattro posti di coadiutore (quarta qualifica funzionale) in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie dell'Università degli studi di Napoli.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(3434)

CORTE DEI CONTI

Concorso, per esami, a otto posti di coadiutore dattilografo nel ruolo del personale di dattilografia da destinare agli uffici della Corte dei conti con sede in Palermo.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Vista la legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la propria ordinanza n. 39 in data 20 marzo 1962;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Dato atto che, nell'emanazione del presente bando, si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati a particolari categorie di aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso, per esami a otto posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia da destinare agli uffici della Corte con sede in Palermo.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 3.000 e rivolte al Presidente della Corte dei conti, debbono essere presentate al segretario generale della Corte stessa, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, nonché nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere la destinazione indicata all'art. 1.

Dalla domanda deve risultare, altresì il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni e l'eventuale recapito telefonico.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal segretariato generale, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

L'esame consta di una prova scritta e di una prova pratica di dattilografia.

Art. 7.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana con il quale i candidati debbono dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni dell'impiego cui aspirano.

Art. 8.

La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura, su carta non rigata di tipo protocollo in bianco, con velocità libera. La durata della prova è di quindici minuti. I candidati che terminino la copiatura del brano loro assegnato in un tempo minore possono, per dare dimostrazione della velocità di cui sono capaci, ricopiare l'intero brano una o più volte, o soltanto una parte di esso, fino allo scadere del tempo innanzi stabilito.

Non è permesso il cambiamento di foglio, né l'uso della gomma; le eventuali correzioni debbono essere eseguite soltanto con i mezzi apprestati dalla macchina.

Immediatamente prima dello svolgimento del saggio la commissione prescegliee un brano di argomento giuridico o contabile con eventuale inserzione di prospetti numerici, brano che viene distribuito a ciascun candidato in busta chiusa, da aprirsi soltanto dopo che il presidente abbia dichiarato iniziata la prova.

Nella valutazione della prova la commissione tiene conto della precisione e della velocità dimostrata dal candidato.

Art. 9.

Ove, per il numero dei candidati, non si renda possibile lo svolgimento della prova pratica in unico contesto di tempo e di luogo, è in facoltà dell'amministrazione di distribuire, mediante sorteggio, i candidati in gruppi e di chiamare, sempre mediante sorteggio, ogni gruppo, in giorni separati o in diverse ore dello stesso giorno, ad eseguire la prova stessa.

Nel caso in cui l'amministrazione si avvalga di tale facoltà, saranno prescelti dalla commissione, per la prova, brani diversi per ogni gruppo, ma aventi tra loro caratteristiche analoghe quanto a lunghezza e a difficoltà di riproduzione.

Art. 10.

Sono ammessi alla prova pratica i concorrenti che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova pratica non si intende superata se il candidato non vi ottenga una votazione di almeno sette decimi.

La somma del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nella prova pratica costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di merito, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 11.

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica di dattilografia e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino di tali titoli il possesso.

Art. 12.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte dei conti, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *E*);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare civile o militare.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare civile o militare debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'estratto dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 14.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta di un primo referendario della Corte dei conti con funzioni di presidente, di due impiegati appartenenti rispettivamente alla carriera direttiva ed esecutiva della Corte stessa, nonché di due insegnanti abilitati all'insegnamento della dattilografia negli istituti secondari di istruzione tecnica.

Le funzioni di segretario saranno espletate da un impiegato della carriera di concetto della Corte dei conti.

Art. 15.

La prova scritta d'esame avrà luogo in Palermo.

Nella Gazzetta Ufficiale *del 26 settembre 1984 sarà data comunicazione dei locali, del giorno e dell'ora in cui si svolgerà la prova scritta.*

I concorrenti dovranno, pertanto, consultare la *Gazzetta Ufficiale* sopraindicata sulla quale potrà essere comunicato l'eventuale rinvio della pubblicazione del diario di esame.

Ai candidati ammessi a sostenere la prova scritta non sarà data comunicazione alcuna; pertanto coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del Presidente della Corte dei conti, per difetto di requisiti, o del mancato accoglimento della domanda perché non contenente tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, sono tenuti a presentarsi nel giorno e nell'ora indicati al precedente comma presso la sede di esame per sostenere la prova scritta.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova pratica di dattilografia verranno comunicati il giorno, l'ora e il luogo in cui dovranno sostenerla, almeno venti giorni prima, con la indicazione del voto riportato nella prova scritta.

Per essere ammessi a sostenere tutte le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale di riconoscimento;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) porto d'armi;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive integrazioni e modificazioni;

h) ogni altro idoneo documento personale di riconoscimento, munito di fotografia.

Art. 16.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati coadiutori dattilografi in prova per la durata di mesi sei, ai sensi dell'art. 11 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 28, quinto comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 12 giugno 1984

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1984
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 220

ALLEGATO

Schema esemplificativo della domanda (da redigersi, possibilmente a macchina o in caratteri stampatello, su carta da bollo da L. 3.000)

Al sig. Presidente della Corte dei conti - Segretariato generale - Via Baiamonti n. 25 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . . . e residente dal (1) . . . . in . . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a otto posti

di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia da destinare agli uffici della Corte dei conti, con sede in Palermo, indetto con decreto presidenziale 12 giugno 1984.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3)

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio: conseguito in data . presso .

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente .

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto in caso di nomina, a raggiungere gli uffici della Corte dei conti con sede in Palermo.

Data, .

Fima

Recapito cui indirizzate le eventuali comunicazioni . ed eventuale recapito telefonico .

Visto: si autentica la firma del sig. . . (5).

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 35° anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(3400)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a quattro posti di segretario nella carriera di concetto, ruolo amministrativo, del Corpo delle miniere.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del mese di gennaio 1982 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è stato pubblicato, in data 20 marzo 1984, il decreto ministeriale 21 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1982, registro n. 1, foglio n. 11, che approva la graduatoria del concorso, per esami, a quattro posti di segretario nella carriera di concetto, ruolo amministrativo, del Corpo delle miniere, indetto con decreto ministeriale 22 dicembre 1979.

(3359)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Concorsi pubblici a posti di vice direttore, di coadiutore, di operatore specializzato e di commesso

Con decreto n. 20772/PR.I del 13 marzo 1984, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1984, registro n. 4, foglio n. 270, e pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione n. 26 del 5 giugno 1984, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, a ventidue posti di vice direttore in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale direttivo delle imposte dirette di Bolzano. Di detti ventidue posti due sono riservati a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico italiano, diciannove appartenenti al gruppo linguistico tedesco e uno appartenente al gruppo ladino. Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dall'anzidetta data del 5 giugno 1984.

Con decreto n. 20771/PR.I del 13 marzo 1984, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1984, registro n. 4, foglio n. 178, e pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione n. 26 del 5 giugno 1984, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, a quattordici posti di coadiutore (quarto livello funzionale) in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale esecutivo delle imposte dirette, di Bolzano. Di detti quattordici posti tredici sono riservati a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico tedesco e uno ad appartenenti al gruppo ladino. Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dall'anzidetta data del 5 giugno 1984.

Con decreto n. 20766/PR.I dell'8 marzo 1984, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1984, registro n. 3, foglio n. 338, e pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione n. 26, del 5 giugno 1984, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, a sessantacinque posti di operatore specializzato di esercizio ULA in prova, quinta categoria, nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale dello esercizio dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Dei detti predetti posti tredici sono riservati a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico italiano, cinquantuno ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco e uno ad appartenente al gruppo ladino. Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dall'anzidetta data del 5 giugno 1984.

Con decreto n. 20775/PR.I del 15 marzo 1984, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1984, registro n. 4, foglio n. 271, e pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione n. 26 del 5 giugno 1984, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per titoli, a un posto di commesso in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale ausiliario dell'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli. Il predetto posto è riservato a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico tedesco, ovunque residenti. Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle lingue italiana e tedesca nei modi previsti dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dall'anzidetta data del 5 giugno 1984.

(3401)

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1984, n. **10.**

Norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in materia di procedure concorsuali e di disciplina del rapporto di impiego del personale delle unità sanitarie locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 30 *aprile* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Oggetto della legge

La presente legge in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e in riferimento al decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, e successive integrazioni e modificazioni, disciplina le procedure concorsuali e il rapporto di impiego del personale delle unità sanitarie locali.

Il decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982 concernente « Normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie locali in applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 » nei successivi articoli della presente legge viene denominato decreto ministeriale.

Titolo I

CONCORSI DI ASSUNZIONE

Art. 2.
Attivazione delle procedure concorsuali

Le unità sanitarie locali, con deliberazione del comitato di gestione, presentano annualmente alla giunta regionale richiesta di indizione di pubblici concorsi per la copertura dei posti di organico che siano vacanti e disponibili alle date:

a) del 1° gennaio di ogni anno, per i posti delle posizioni funzionali comprese nelle seguenti tabelle di cui all'allegato n. 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761:

ruolo sanitario: tabelle *A, B, C, D, E, F, G;*
ruolo professionale: tabelle *A, B, C, D;*
ruolo tecnico: tabelle *A, B, C;*
ruolo amministrativo: tabella *A;*

b) del 1° luglio di ogni anno, per i posti delle posizioni funzionali comprese nelle seguenti tabelle di cui all'allegato n. 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761:

ruolo sanitario: tabelle *H, L, M,* e, limitatamente al quadro primo, tabelle *I* e *N;*
ruolo tecnico: tabelle *D, E;*
ruolo amministrativo: tabella *B.*

Ai fini della determinazione dei posti da mettere a concorso si considerano disponibili anche quelli che si rendano vacanti, per i motivi indicati al terzo e quarto comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, entro sei mesi dalle date del 28 febbraio e del 31 agosto di cui al primo comma del successivo art. 3.

Le richieste di indizione dei concorsi di cui al primo comma devono pervenire alla giunta regionale rispettivamente entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno.

Le richieste devono risultare da apposita deliberazione del comitato di gestione nella quale devono figurare l'indicazione della spesa conseguente all'assunzione e la modalità di copertura della stessa. In mancanza di dette indicazioni la giunta regionale non considera le relative richieste ai fini dell'indizione dei concorsi.

Le richieste di indizione di concorsi per l'assunzione di personale medico devono specificare i posti per i quali è prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno ai sensi dell'art. 47, sesto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

I posti vacanti di cui al primo e secondo comma per i quali il comitato di gestione, con adeguata motivazione, non abbia presentato richiesta di indizione di concorso non possono essere coperti nei modi previsti dall'art. 13, commi terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 3.
Indizione dei concorsi

La giunta regionale, sulla base delle richieste delle unità sanitarie locali, indice i concorsi entro i mesi di marzo e di settembre rispettivamente per i posti di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma del precedente articolo.

I concorsi sono unici per la copertura, nell'ambito delle diverse posizioni funzionali, dei posti della medesima disciplina o figura professionale, ovvero, per gli assistenti medici e i veterinari collaboratori, dei posti appartenenti alla stessa area funzionale.

Art. 4.
Indizione di concorsi per esigenze di carattere urgente

In deroga ai termini previsti dal precedente art. 2, le unità sanitarie locali, per motivate esigenze di carattere urgente che non possono essere soddisfatte mediante l'utilizzazione dell'ultima graduatoria o mediante personale trasferito o comandato, hanno facoltà di chiedere alla giunta regionale l'indizione di pubblici concorsi per la copertura di posti resisi vacanti successivamente ai termini indicati al primo comma del precedente art. 2, esclusi i posti di cui al secondo comma dello stesso articolo.

La giunta regionale, qualora riconosca la sussistenza delle esigenze di carattere urgente, indice il concorso semprechè i posti vacanti non possano essere coperti mediante utilizzazione di graduatoria di concorso già espletato o in via di espletamento.

Art. 5.
Diffusione dei bandi

Le unità sanitarie locali sono tenute a dare la massima diffusione ai bandi di concorso in conformità alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e del decreto ministeriale.

Art. 6.
Domande di ammissione

Le domande di ammissione ai concorsi devono essere presentate, secondo le prescrizioni contenute nel bando, direttamente all'ufficio competente ovvero inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale.

Le domande devono essere accompagnate dalla indicazione delle UU.SS.LL. in cui il candidato è disposto a prestare servizio.

L'indicazione può comprendere una o più o tutte le UU.SS.LL., elencate in ordine preferenziale. L'omessa indicazione della U.S.L. in cui il candidato è disposto a prestare servizio è considerata disponibilità per qualsiasi U.S.L. della Regione.

Chi sia inserito nella graduatoria dei vincitori e rifiuti una assegnazione che rientri nell'elenco delle preferenze espresse viene escluso dalla graduatoria.

Nei concorsi per il personale medico i candidati devono indicare se sono disponibili ad accettare la nomina in posti per i quali sia prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno.

Per le domande presentate direttamente, l'ufficio competente rilascerà apposita ricevuta e copia debitamente sottoscritta dell'elenco dei documenti e dei titoli allegati alla domanda.

Art. 7.
Registrazione delle domande

Per ciascun concorso è istituito apposito protocollo di registrazione delle domande.

Scaduto il termine stabilito nel bando per la presentazione delle domande, il responsabile dell'ufficio competente e l'addetto alla registrazione procedono congiuntamente alla chiusura del protocollo.

Nel protocollo sono altresì registrate, dopo la chiusura, le domande presentate oltre i termini.

Art. 8.
Ammissione dei concorrenti

L'ammissione dei concorrenti è deliberata dalla giunta regionale. La giunta regionale dispone altresì la non ammissione dei concorrenti che risultino privi dei requisiti richiesti e di coloro che non abbiano presentato domanda secondo le prescrizioni del bando o le cui domande siano pervenute fuori termine.

Ai sensi dell'art. 5, comma secondo, del decreto ministeriale, costituisce motivo di esclusione, salvo quanto previsto dallo stesso decreto, l'essere iscritto nei ruoli nominativi della Regione, nella stessa posizione funzionale, per la medesima disciplina o figura professionale cui si riferisce il concorso.

Durante il triennio di formazione, il personale appartenente alle posizioni funzionali di assistente medico e veterinario collaboratore può partecipare ai concorsi a posti di pari posizione in area funzionale diversa da quella di appartenenza.

In caso di assunzione nella diversa area funzionale, il triennio di formazione decorre dalla data della nuova assunzione.

Art. 9.
Commissione di sorteggio

La giunta regionale, nella deliberazione con cui procede alla nomina della commissione di sorteggio prevista dall'art. 7 del decreto ministeriale, designa il funzionario al quale affidare la presidenza della commissione stessa e indica, ove occorra, le regioni limitrofe i cui ruoli nominativi regionali devono essere utilizzati per assicurare che il sorteggio venga effettuato fra un numero di iscritti non inferiore a dieci e provvede all'integrazione degli elenchi nazionali dei professori universitari prevista dal quarto comma del sopra citato art. 7.

Art. 10.
Procedura per il sorteggio

Il sorteggio dei componenti delle commissioni esaminatrici si svolge alla presenza di tutti i membri della commissione di sorteggio secondo modalità e procedure stabilite con deliberazione della giunta regionale.

Le operazioni di sorteggio si svolgono di norma in seduta unica per la composizione di tutte le commissioni esaminatrici dei concorsi indetti in ciascuna sessione.

Le operazioni di sorteggio vengono ripetute a data predeterminata nella deliberazione di giunta di cui all'articolo precedente per la sostituzione, nelle stesse forme, dei sorteggiati che per qualsiasi motivo abbiano rinunciato all'incarico ovvero per i quali sussista un legittimo impedimento a far parte della commissione esaminatrice.

Tutte le operazioni di sorteggio devono risultare da apposito verbale sottoscritto dai componenti della commissione. La data ed il luogo del sorteggio devono essere notificati ai concorrenti ammessi salvo quanto stabilito dall'art. 7 del decreto ministeriale

Le disposizioni del presente articolo si appplicano anche per il sorteggio dei professori universitari e per i sorteggi da effettuarsi da elenchi diversi dai ruoli nominativi regionali nei casi previsti dall'art. 7 del decreto ministeriale, nonchè per i sorteggi da effettuarsi, in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 6, quinto comma, dello stesso decreto.

Gli elenchi nominativi diversi dai ruoli nominativi regionali debbono essere esposti debitamente numerati, prima del sorteggio, nel locale in cui si svolgono le estrazioni.

Art. 11.
Commissioni esaminatrici

Le commissioni esaminatrici sono nominate dalla giunta regionale.

Il presidente della giunta regionale può delegare le funzioni di presidente delle commissioni a consiglieri regionali o a componenti dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali della Regione.

La giunta regionale sceglie un funzionario amministrativo della Regione o delle unità sanitarie locali, da nominare quale segretario della commissione, tra il personale appartenente a posizione funzionale per la quale sia richiesto il diploma di laurea.

Della commissione esaminatrice non possono far parte coloro che hanno presentato domanda di trasferimento per i posti messi a concorso.

Il segretario della commissione provvede a tutti i compiti previsti dal decreto ministeriale nonchè ad ogni altro adempimento utile da assicurare il corretto e tempestivo svolgimento dei lavori, secondo le disposizioni impartite dal presidente della commissione.

La giunta regionale può individuare le unità sanitarie locali tenute a fornire i supporti necessari al regolare svolgimento delle procedure concorsuali, nonché a mettere a disposizione il personale per l'attività delle commissioni. Eventuali spese anticipate dalle unità sanitarie locali sono a carico della Regione.

Gli atti relativi alla nomina delle commissioni sono pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche ai casi di sottocommissioni ai sensi dell'art. 6 — settimo comma — del decreto ministeriale e alla commissione prevista dall'art. 41 — comma quarto — del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979.

Art. 12.
Comitati di vigilanza

I comitati di vigilanza di cui all'art. 6, comma ottavo, del decreto ministeriale sono nominati dal presidente della giunta regionale e sono composti, oltre che dal segretario, da non meno di due dipendenti messi a disposizione dalla Regione o dalle unità sanitarie locali.

Per il segretario dei comitati di vigilanza si applicano le disposizioni previste dall'art. 11, terzo comma.

Art. 13.
Modalità di espletamento e adempimenti dei concorrenti

Le modalità di espletamento della prova scritta e gli adempimenti dei concorrenti e della commissione sono quelli previsti dal decreto ministeriale.

Ultimato lo svolgimento della prova scritta il candidato, senza sottoscrizione nè altro contrassegno, inserisce il foglio o i fogli nella busta grande.

Quindi, alla presenza di almeno uno dei membri della commissione in quel momento presente, dopo essere stato da questo ultimo identificato, scrive il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita, nel foglietto piccolo e lo chiude nella busta piccola. Pone quindi anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna ai membri della commissione in quel momento presenti i quali appongono nel lembo di chiusura la propria firma.

Art. 14.
Approvazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori

Al termine dei lavori della commissione esaminatrice il presidente trasmette alla giunta regionale i verbali e ogni altro atto del concorso.

La giunta regionale, riconosciuta la regolarità degli atti, li approva e procede alla dichiarazione dei vincitori.

La deliberazione di cui al precedente comma è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.

Art. 15.
Posti conferibili

Sono conferibili secondo l'ordine di graduatoria e in base alle preferenze espresse:

a) i posti messi a concorso non coperti mediante trasferimento ai sensi dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

b) i posti resisi vacanti e disponibili a seguito di trasferimento ai sensi dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

c) i posti che, entro la data di nomina della commissione esaminatrice si siano resi vacanti e dei quali l'unità sanitaria locale abbia chiesto la copertura nei trenta giorni successivi alla vacanza, esclusi quelli di nuova istituzione e quelli di cui al secondo comma del precedente art. 2;

d) i posti già ricoperti, in base a convenzione con ordini religiosi, da personale che abbia lasciato il servizio entro la data di nomina della commissione esaminatrice per disdetta della convenzione o per altro motivo e non venga sostituito, semprechè l'unità sanitaria locale ne abbia chiesto la copertura nei trenta giorni successivi alla vacanza.

I bandi devono precisare che il numero dei posti messi a concorso potrà essere ridotto nei casi in cui venga disposto il trasferimento di personale non appartenente ad unità sani-

tarie locali, che abbia titolo al trasferimento stesso in forza di particolari disposizioni di leggi statali e a seguito di riammissione in servizio ai sensi del successivo art. 38.

Il presidente della giunta regionale, dopo l'assegnazione del posto agli aventi titolo al trasferimento, accerta, con proprio decreto, il numero dei posti conferibili, in ciascuna unità sanitaria locale, ai vincitori del concorso.

Art. 16.

Assegnazione dei vincitori

Il presidente della giunta regionale, secondo la graduatoria formulata dalla commissione esaminatrice e in base alle preferenze espresse dai candidati, dispone l'assegnazione dei vincitori alle unità sanitarie locali nei posti risultanti a seguito del decreto di cui all'ultimo comma del precedente articolo.

Art. 17.

Utilizzazione della graduatoria

Entro un anno dall'approvazione della graduatoria, le unità sanitarie locali possono chiedere al presidente della giunta regionale l'assegnazione dei candidati idonei per la copertura dei posti resisi vacanti per rinuncia o decadenza dei vincitori. Entro gli stessi termini può essere altresì richiesta l'assegnazione dei candidati idonei per la copertura di posti resisi vacanti successivamente alla data di nomina delle commissioni esaminatrici, esclusi quelli individuati ai sensi del precedente art. 2 e quelli di nuova istituzione.

Il presidente della giunta regionale, secondo scadenze prefissate nella delibera di approvazione della graduatoria del concorso e dopo aver disposto, ai sensi del successivo art. 23, il trasferimento degli aventi titolo, assegna i candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria e in base alle preferenze espresse, alle unità sanitarie locali in cui risultino posti da ricoprire.

Art. 18.

Riserva di posti in favore di personale già in servizio presso strutture private convenzionate

Il personale già in servizio a rapporto di impiego continuativo presso strutture private, convenzionate ai sensi dell'art. 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con unità sanitarie locali della Regione, che cessino il rapporto convenzionale, ha titolo alla riserva di posti prevista dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

La domanda di ammissione al concorso o alla selezione di cui al successivo art. 24 deve essere corredata:

a) da una dichiarazione del legale rappresentante della struttura privata convenzionata da cui risulti il servizio a rapporto di impiego continuativo per almeno un anno nonchè l'intervenuto licenziamento, entro il biennio precedente la data del bando, per i motivi di cui al primo comma;

b) da una attestazione rilasciata dal presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale convenzionata con la struttura privata comprovante la cessazione del rapporto convenzionale.

La percentuale dei posti riservati è stabilita nei relativi bandi, nei limiti indicati al primo comma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, dall'organo competente a indire il concorso o la selezione.

Art. 19.

Inquadramento del personale medico e veterinario al termine del triennio di formazione

Gli assistenti medici e i veterinari collaboratori sono utilizzati, nel triennio di formazione, nei diversi servizi, reparti e settori di attività secondo criteri di avvicendamento programmato in conformità a quanto stabilito dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Al termine del triennio di formazione gli assistenti medici e i veterinari collaboratori sono inquadrati definitivamente nei posti di organico vacanti ed assegnati ai relativi servizi, reparti e settori di attività.

A tal fine il comitato di gestione della U.S.L. nomina una specifica commissione per ciascuna area funzionale, nella seguente composizione:

il presidente del comitato di gestione o un componente da lui delegato (presidente);

il coordinatore sanitario (componente);

tre dipendenti appartenenti a posizione funzionale apicale nell'area funzionale interessata (componenti);

un funzionario amministrativo in possesso di qualifica per la quale sia richiesto il diploma di laurea (segretario).

Se gli appartenenti alla posizione funzionale apicale dell'area funzionale interessata sono in numero superiore a tre, il comitato di gestione procede alla individuazione tenendo conto dell'esigenza che nella commissione siano rappresentate discipline diverse e, in particolare, rappresentanti delle discipline a cui appartengono i posti sui quali deve essere effettuato l'inquadramento.

Se i dipendenti appartenenti alla posizione funzionale apicale dell'area funzionale interessata sono in numero inferiore a tre, il comitato di gestione procede all'integrazione con personale di altra unità socio-sanitaria locale della Regione.

La commissione formula proposte al comitato di gestione per il definitivo inquadramento, a domanda, nei posti di organico vacanti nei diversi servizi, reparti e settori di attività nei quali è articolata l'area funzionale secondo le modalità e i criteri previsti dall'art. 17, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Il comitato di gestione dispone il definitivo inquadramento.

Art. 20.

Concorsi a posti di personale laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali

Nei concorsi a posti di personale laureato appartenente a posizioni funzionali apicali l'apposita commissione di cui all'articolo 41, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, formula la graduatoria unica, comprendente i vincitori del concorso e gli interessati al trasferimento, per la copertura dei posti messi a concorso, di quelli resisi vacanti successivamente all'indizione del concorso nei casi previsti dal precedente art. 15, lettera *c*), nonché di quelli che si rendono disponibili a seguito dei trasferimenti.

In caso di conferimento di posti a personale non appartenente ad unità sanitarie locali che abbia titolo al trasferimento in virtù di particolari disposizioni di legge, dalla graduatoria unica viene escluso l'ultimo dei concorrenti dichiarati vincitori del pubblico concorso.

I posti non coperti mediante la graduatoria unica di cui al primo comma sono assegnati agli idonei del pubblico concorso, secondo l'ordine della relativa graduatoria e in base alle preferenze espresse.

L'utilizzazione della graduatoria avviene nel rispetto delle norme previste dall'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Titolo II

TRASFERIMENTI

Art. 21.

Pubblicazione dei posti disponibili

Ai fini dei trasferimenti di cui all'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, la Regione, all'atto dell'indizione dei pubblici concorsi, notifica alle unità sanitarie locali i posti messi a concorso, mediante pubblicazione di apposito bando nel Bollettino ufficiale della Regione.

I bandi relativi al personale appartenente alle posizioni funzionali di assistente medico e di veterinario collaboratore devono contenere l'indicazione delle discipline cui i posti si riferiscono.

Nella notifica devono essere indicati i posti di personale medico per i quali è prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno ai sensi dell'art. 47, comma sesto, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Le unità sanitarie locali sono tenute a provvedere alla massima diffusione dei bandi di trasferimento in conformità delle disposizioni della giunta regionale.

Art. 22.

Domande di trasferimento

Le domande di trasferimento ad altra unità sanitaria locale della Regione, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate al presidente della giunta regionale ed inviate per conoscenza al presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale di appartenenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nei modi di legge.

Il termine per la presentazione delle domande di trasferimento scade alle ore 12 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'apposito bando nel Bollettino ufficiale della Regione ai sensi del precedente art. 21. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

Per le modalità di presentazione e registrazione delle domande, si applicano le norme di cui ai precedenti articoli 6 e 7.

Il personale laureato appartenente alle posizioni funzionali intermedie deve allegare alla domanda tutta la documentazione relativa ai titoli che ritenga opportuno presentare agli effetti della formazione della graduatoria.

Nella domanda devono essere indicate, secondo l'ordine di preferenza, le unità sanitarie locali richieste ancorchè non indicate nel bando di trasferimento.

Il personale medico deve altresì indicare se è disponibile ad accettare posti per i quali sia prescritto, a norma di legge, il rapporto di lavoro a tempo pieno.

Può presentare domanda di trasferimento il personale iscritto nei ruoli nominativi regionali che abbia superato il periodo di prova e che non abbia ottenuto un trasferimento nel biennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Può presentare domanda di trasferimento anche il personale di ruolo dipendente da istituti, enti e istituzioni aventi sede nel territorio della Regione, che abbia titolo al trasferimento stesso in forza di particolari disposizioni di leggi statali.

Art. 23.
Graduatoria dei trasferimenti

Le graduatorie relative ai trasferimenti sono approvate con deliberazione della giunta regionale.

Per il personale laureato appartenente a posizioni funzionali intermedie, alla formazione delle graduatorie provvede la commissione costituita per il corrispondente concorso, in base ai titoli posseduti dagli aspiranti da valutarsi in conformità ai criteri stabiliti per i rispettivi concorsi di assunzione.

Per il restante personale, alla formazione delle graduatorie provvede la giunta regionale secondo l'ordine di anzianità degli aspiranti nella posizione funzionale di appartenenza.

In caso di parità di titoli si applicano i criteri preferenziali stabiliti dalle norme vigenti per i concorsi pubblici.

Il presidente della giunta regionale, sulla base delle graduatorie approvate, assegna il posto agli aventi titolo al trasferimento presso le unità sanitarie locali in cui risultino posti disponibili, ivi compresi quelli previsti alla lettera *c)* del precedente art. 15.

Il trasferimento decorre dal giorno in cui il vincitore del corrispondente concorso allo stesso posto assume servizio.

I provvedimenti di cui al presente articolo sono notificati alle unità sanitarie locali interessate e pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

Titolo III

ASSUNZIONE DI SPECIALI CATEGORIE DI PERSONALE

Art. 24.
Delega alle unità sanitarie locali

Ai sensi del secondo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è delegata alle unità sanitarie locali la selezione per l'assunzione del personale appartenente ai seguenti profili professionali:

ruolo sanitario:

tabella I, quadro 2°, profilo professionale: operatori professionali di 2ª categoria;

tabella *N*, quadro 2°, profilo professionale: operatori professionali di 2ª categoria;

ruolo tecnico:

tabella *F*, profilo professionale: operatori tecnici;
tabella *G*, profilo professionale: agenti tecnici;

ruolo amministrativo:

tabella *C*, profilo professionale: coadiutori amministrativi;
tabella *D*, profilo professionale: commessi.

I relativi atti sono adottati dal comitato di gestione.

Art. 25.
Individuazione dei posti da ricoprire

Le unità sanitarie locali individuano annualmente, con deliberazione del comitato di gestione, i posti di organico vacanti e disponibili alla data del 30 giugno che intendono ricoprire ai sensi del precedente art. 24.

Ai fini della determinazione dei posti, si considerano disponibili anche quelli resisi vacanti per collocamento a riposo, per scadenza o disdetta di convenzione con ordini religiosi, di cui al terzo e quarto comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nei sei mesi successivi alla data del 30 giugno.

La deliberazione di cui al primo comma deve essere trasmessa entro il 31 luglio alla giunta regionale per gli adempimenti di cui ai precedenti articoli 21, 22 e 23.

Art. 26.
Indizione delle selezioni

Il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale, entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento del presidente della giunta regionale che dispone i trasferimenti, indice la selezione per la copertura dei posti individuati e non assegnati mediante trasferimento nonchè di quelli resisi vacanti a seguito di trasferimenti dei quali ritenga necessaria la copertura.

Il bando di selezione deve avere la massima diffusione ed essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Nelle selezioni per la copertura di posti per i quali, a norma di legge, siano richiesti specifici titoli abilitativi, sono ammessi i concorrenti in possesso oltre che dei titoli di studio di cui al secondo comma dell'art. 159 del decreto ministeriale, anche del prescritto titolo abilitativo.

Art. 27.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale ed è composta dal presidente del comitato di gestione della unità sanitaria locale, che la presiede, o da un componente del comitato stesso da lui delegato; da un rappresentante della Regione designato dal presidente della giunta regionale; da due dipendenti di ruolo del profilo professionale cui si riferisce il concorso, di cui uno sorteggiato tra i dipendenti della unità sanitaria locale ed uno designato dalle organizzazioni sindacali provinciali; da un dipendente della unità sanitaria locale del relativo profilo professionale designato dal comitato di gestione. Svolge le funzioni di segretario un funzionario amministrativo dell'unità sanitaria locale.

Art. 28.
Norme applicabili

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente titolo si applicano le norme della presente legge in materia di concorsi di assunzione e di trasferimenti.

Le presenti disposizioni restano in vigore, semprechè compatibili, anche successivamente all'accordo nazionale unico di lavoro di cui all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Titolo IV

INCARICHI

Art. 29.
Incarichi

Le UU.SS.LL. conferiscono incarichi temporanei per la copertura di posti vacanti, purchè messi a concorso, che non sia stato possibile ricoprire, entro tre mesi dalla vacanza, mediante trasferimento interno o comando, secondo le modalità fissate dai successivi articoli.

Salvo revoca o rinuncia, l'incarico, a seconda dei casi, cessa con la copertura del posto a seguito della conclusione delle procedure concorsuali o di trasferimento.

Art. 30.
Supplenze interne alle singole UU.SS.LL.

Per sopperire a indilazionabili esigenze di servizio le unità sanitarie locali possono conferire incarichi di supplenza in posti disponibili per assenza o impedimento del titolare qualora

non sia stato possibile provvedere, entro tre mesi dalla disponibilità, mediante trasferimento temporaneo interno o comando, ai sensi dell'art. 13, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, tenuto conto delle norme di cui agli articoli 39 e 44 dello stesso decreto.

In conformità ai principi generali in materia di pubblico impiego i posti disponibili di cui al precedente comma sono quelli per i quali sia stato adottato da parte del comitato di gestione dell'USL apposito provvedimento, esecutivo ai sensi di legge, deliberante la concessione di un periodo di congedo straordinario oppure di aspettativa o comunque di un periodo di assenza normativamente riconosciuta al titolare della posizione funzionale.

La supplenza, salvo revoca o rinuncia, cessa con il venir meno del presupposto che l'ha determinata.

Art. 31.

Conferimento di incarichi e supplenze mediante l'utilizzazione di graduatorie preesistenti

L'incarico o la supplenza, qualora non sia stato possibile ricoprire il posto entro tre mesi dalla vacanza o disponibilità mediante trasferimento interno o comando, è conferito dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale utilizzando l'ultima graduatoria, anche dopo un anno dalla sua approvazione, secondo l'ordine della stessa.

Fino alla conclusione dei primi concorsi espletati a norma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i comitati di gestione, ai fini indicati nel comma precedente, utilizzano le graduatorie concorsuali approvate ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79 e successive modificazioni, per le UU.SS.LL. di riferimento.

Ai concorrenti cui sia già stato conferito incarico nella stessa o in altra unità sanitaria locale della Regione o che vi abbiano rinunciato non può essere conferito altro incarico.

Art. 32.

Conferimento incarichi e supplenze mediante avviso pubblico

In mancanza di graduatorie utilizzabili il comitato di gestione della USL emana apposito avviso pubblico e conferisce l'incarico o la supplenza al candidato che risulti in possesso dei requisiti prescritti per la copertura del posto in posizione di ruolo e che presenti maggiori titoli, da valutarsi secondo gli stessi criteri vigenti al momento dell'emanazione dell'avviso per i relativi concorsi pubblici e selezioni.

L'avviso, con la indicazione del requisiti prescritti e dei titoli valutabili, deve avere la massima diffusione. Ai fini della presentazione delle domande è fissato un termine di scadenza non inferiore a giorni quindici.

Le graduatorie formulate ai sensi del primo comma non possono essere utilizzate per il conferimento di incarichi o supplenze trascorso un anno dalla data di esecutività dell'atto di approvazione delle stesse.

L'efficacia delle graduatorie di cui al presente articolo cessa con l'eventuale approvazione di graduatoria concorsuale per la medesima posizione funzionale.

Art. 33.

Conservazione del posto

Al personale iscritto nei ruoli nominativi regionali al quale venga conferito incarico presso la stessa o altra unità sanitaria locale è conservato, per la durata dell'incarico, il posto ricoperto nell'unità sanitaria locale di provenienza.

Titolo V

NORME PARTICOLARI DI ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 DICEMBRE 1979, N. 761

Art. 34.

Competenze della Regione

Le funzioni attribuite alla Regione dagli articoli 16, 44, 46 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono esercitate dalla giunta regionale.

Le funzioni attribuite alla Regione dagli articoli 43, 56 e 70 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono esercitate dal presidente della giunta regionale.

Art. 35.

Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica

Il passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica, previsto dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è disposto dalla giunta regionale su richiesta del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale o a domanda del dipendente interessato.

Il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale dispone gli accertamenti sanitari previsti dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Nel caso in cui il dipendente sia giudicato permanentemente non idoneo alle funzioni proprie il comitato di gestione, prima di procedere alla dispensa da servizio dovrà esperire ogni utile tentativo per recuperarlo al servizio attivo.

Art. 36.

Assegnazione di personale per soppressione del posto

Il personale di cui all'art. 29, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, al quale non possa essere conferito altro posto di corrispondente profilo, posizione funzionale, disciplina o qualificazione professionale presso l'unità sanitaria locale di appartenenza, è tenuto a partecipare al primo trasferimento bandito in data successiva a quella di soppressione del posto. Qualora non venga presentata domanda di trasferimento, vi provvede d'ufficio l'unità sanitaria locale alla quale il personale appartiene.

Il personale di cui al precedente comma è assegnato, secondo l'ordine di graduatoria ed in base alle preferenze, alle unità sanitarie locali in cui esistano posti da conferire o posti resi disponibili a seguito dei trasferimenti richiesti.

Qualora non vi siano posti disponibili il personale di cui al primo comma è collocato in disponibilità con provvedimento del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale di appartenenza ai sensi degli articoli 72 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

In attesa della definizione delle procedure di trasferimento di cui al presente articolo, il presidente della giunta regionale può disporre con proprio decreto, con l'assenso dell'interessato, la sua provvisoria assegnazione ad altra unità sanitaria locale della Regione per lo svolgimento di attività proprie del profilo, disciplina o qualificazione professionale rivestita. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale già collocato in disponibilità.

Il personale trasferito da altra unità sanitaria locale della Regione ai sensi del presente articolo, per un periodo di cinque anni dalla data dell'assegnazione, ha titolo di precedenza nelle graduatorie per il trasferimento in posti di corrispondente profilo, posizione funzionale, disciplina o qualificazione funzionale, vacanti o di nuova istituzione nell'unità sanitaria locale di precedente appartenenza.

Il personale in disponibilità è richiamato in servizio quando, entro due anni dalla data del collocamento in tale posizione, si renda vacante un posto di corrispondente profilo, posizione funzionale, disciplina o qualificazione professionale.

Al personale assegnato ad altra unità sanitaria locale ai sensi del presente articolo è corrisposto il trattamento economico di trasferimento previsto dalle vigenti norme per gli impiegati civili dello Stato, fatte salve eventuali maggiorazioni determinate dall'accordo nazionale unico di lavoro di cui all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Le norme di cui al secondo e quinto comma del presente articolo si applicano anche nel caso in cui non sia decorso un biennio dal precedente trasferimento.

Art. 37.

Autorizzazione al comando per aggiornamento tecnico-scientifico

I comitati di gestione delle unità sanitarie locali, su proposta dell'ufficio di direzione, predispongono semestralmente i programmi delle iniziative di aggiornamento tecnico-scientifico del personale appartenente ai profili professionali per i quali è richiesto il possesso del diploma di laurea o di un titolo di abilitazione professionale.

Al fine del rilascio dell'autorizzazione regionale prevista dall'art. 45, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i programmi di aggiornamento devono essere presentati alla Regione entro il 30 aprile ed il 31 ottobre di ogni anno e devono indicare:

a) gli obiettivi specifici dell'aggiornamento;

b) i servizi interessati;

c) il numero dei dipendenti che, in relazione alle esigenze di compiere studi speciali o acquisire tecniche particolari indispensabili per il buon funzionamento dei servizi, si intende inviare in comando per aggiornamento tecnico-scientifico;

d) la spesa complessiva prevista e le relative modalità di copertura.

La giunta regionale, riconosciuta l'esigenza di attuare il programma per il buon funzionamento dei servizi, rilascia la prescritta autorizzazione con propria deliberazione, da adottarsi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

I singoli provvedimenti di comando sono deliberati dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale competente nei limiti delle previsioni del programma autorizzato.

Per sopravvenute inderogabili esigenze non previste dal programma i comitati di gestione delle UU.SS.LL. possono chiedere alla giunta regionale, nel corso dell'anno, il rilascio di ulteriori autorizzazioni a comandi di cui all'ultimo comma del citato articolo 45. La richiesta deve essere documentata nei modi previsti dal secondo comma del presente articolo.

La giunta regionale si pronuncia sulla richiesta autorizzazione con proprio provvedimento da adottare entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 38.

Riammissione in servizio

La domanda di riammissione in servizio ai sensi dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è presentata al presidente del comitato di gestione della unità sanitaria locale di precedente appartenenza. Il comitato di gestione, accertata la vacanza del posto e la sussistenza dei requisiti e condizioni previsti dal richiamato art. 59, trasmette gli atti alla giunta regionale, che adotta il relativo motivato provvedimento.

L'unità sanitaria locale comunica alla giunta regionale la data di effettiva immissione in servizio.

Art. 39.

Individuazione delle qualifiche

In attesa delle norme di cui al decreto presidenziale previsto dall'art. 63, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79, allo scopo di assicurare la corrispondenza fra l'organizzazione dei servizi delle UU.SS.LL. e le funzioni relative alle qualifiche del personale, il consiglio regionale, su proposta della giunta, emana indirizzi e direttive per l'individuazione degli specifici settori di attività cui devono riferirsi i concorsi di cui al precedente art. 3, nel rispetto delle norme del decreto ministeriale e del decreto presidenziale previsto dall'articolo 63, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79.

I bandi di concorso per l'assunzione nelle qualifiche come sopra individuate stabiliscono, nel rispetto delle norme previste dal decreto ministeriale, le materie sulle quali verteranno le prove d'esame.

Art. 40.

Personale regionale comandato presso le unità sanitarie locali

Il personale dipendente dalla Regione in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge può essere comandato a prestare servizio presso le UU.SS.LL. fino all'espletamento dei concorsi regionali e comunque non oltre il 31 dicembre 1985.

Art. 41.

Accordi a livello regionale

Gli accordi concernenti materie o istituti espressamente demandati alla trattativa a livello regionale dell'accordo nazionale unico di lavoro di cui all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sottoscritti dal presidente della giunta regionale, dal rappresentante dell'A.N.C.I. e dai rappresentanti regionali delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo nazionale di lavoro, sono resi esecutivi con deliberazione della giunta regionale, sentite le commissioni consiliari permanenti competenti.

Titolo VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 42.

Adeguamento delle piante organiche provvisorie

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'art. 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in carenza delle piante organiche da determinarsi ai sensi dell'art. 15, comma nono, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la giunta regionale su proposta delle UU.SS.LL. interessate, da presentarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede, entro i successivi sessanta giorni, a deliberare la trasformazione, senza aumento della consistenza numerica delle piante organiche provvisorie dei servizi ospedalieri, dei posti ricoperti dagli assistenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79 o, in carenza di detti requisiti, di quelli di cui all'art. 29 del decreto ministeriale, fino a realizzare la parità fra le dotazioni organiche dei medici assistenti e quelle degli aiuti corresponsabili o dei vice direttori sanitari.

In caso di inattività da parte dell'U.S.L. interessata, provvede la giunta regionale entro sessanta giorni.

I requisiti di cui al primo comma debbono sussistere alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 43.

Concorsi riservati a posti di aiuto corresponsabile ospedaliero o di vice direttore sanitario

In applicazione delle norme di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, la giunta regionale indice, su richiesta delle unità sanitarie locali, concorsi riservati su base regionale per la copertura dei posti di aiuto corresponsabile ospedaliero, vacanti nelle diverse discipline, e di vice direttore sanitario.

La giunta regionale, sulla base delle risultanze dei lavori della commissione esaminatrice, formula un'unica graduatoria su base regionale e distinte graduatorie formate dai dipendenti risultati idonei di ciascuna unità sanitaria locale.

La graduatoria unica regionale deve essere utilizzata per il conferimento, secondo l'ordine della stessa, dei posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e di vice direttore sanitario messi a concorso, che non derivino dalle trasformazioni previste dal precedente articolo. Le graduatorie distinte per unità sanitaria locale sono utilizzate per il conferimento dei posti derivanti dalle trasformazioni predette.

I posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e di vice direttore sanitario eventualmente vacanti dopo l'inquadramento dei vincitori possono essere coperti limitatamente a quelli che eccedano, in ciascuna unità sanitaria locale, il numero di assistenti mantenuti in soprannumero nell'ambito della medesima disciplina.

Alla copertura di posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e di vice direttore sanitario che non derivino dalla trasformazione prevista dal precedente articolo si applicano le norme di cui agli articoli 22 e seguenti della presente legge.

Art. 44.

Accesso alla posizione funzionale di dirigente dei servizi di assistenza sanitaria di base

Nei concorsi riservati per l'accesso alla posizione funzionale di dirigente dei servizi di assistenza sanitaria di base, previsti dall'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, la commissione per la valutazione dei titoli è nominata con deliberazione della giunta regionale ed è composta da un funzionario regionale, in qualità di presidente, da uno dei presidenti dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali interessate, da due membri designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e da un membro designato dalla federazione nazionale degli ordini dei medici.

Funge da segretario un funzionario amministrativo designato dalla giunta regionale.

Art. 45.

Accesso alla posizione funzionale di veterinario dirigente

In applicazione delle norme di cui all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i posti di posizione funzionale apicale, previsti nelle piante organiche dei servizi veterinari, che residuano dopo l'applicazione dell'art. 66 dello stesso decreto nonchè delle norme regionali di cui al IV comma dell'articolo medesimo, sono conferiti dalla giunta regionale, mediante concorsi per soli titoli, ai veterinari collocati nel-

la posizione funzionale intermedia di cui alle tabelle allegate al richiamato decreto e già titolari di posti presso sedi, servizi e uffici ubicati nella USL interessata.

La valutazione dei titoli è effettuata in base ai criteri previsti dall'art. 52 del decreto ministeriale, da una commissione nominata con deliberazione della giunta regionale e composta da un funzionario regionale, in qualità di presidente, da uno dei presidenti dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali interessate, da due membri designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e da un membro designato dalla federazione nazionale degli ordini dei veterinari.

Funge da segretario un funzionario amministrativo designato dalla giunta regionale.

Art. 46.

Trasferimenti riservati

Nei concorsi indetti entro il 1° marzo 1985, il 10 % dei posti conferibili ai sensi del precedente art. 15, è riservato, in conformità a quanto disposto dall'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, al trasferimento del personale già dipendente da amministrazioni o enti pubblici a carattere nazionale, iscritto nei ruoli nominativi regionali di altre regioni.

Il personale interessato deve presentare domanda al presidente della giunta regionale, con le modalità e nei termini di cui al precedente art. 22.

La scelta dei candidati al trasferimento viene effettuata in base ad apposita graduatoria preliminare determinata secondo l'anzianità di servizio.

I candidati prescelti concorrono nella selezione per i trasferimenti previsti dagli articoli 21 e seguenti della presente legge e sono inseriti nella graduatoria, da formularsi ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in posizione utile a conseguire il trasferimento. All'assegnazione dei candidati ad una delle sedi vacanti provvede il presidente della giunta regionale sulla base della graduatoria finale e delle preferenze espresse, in ordine di gradimento, nella domanda. Le sedi non indicate si considerano non accettate.

I bandi di concorso devono precisare che il numero dei posti da ricoprire potrà essere ridotto nei casi in cui vengano disposti trasferimenti ai sensi del presente articolo.

Art. 47.

Procedure per il primo inquadramento del personale nelle piante organiche delle unità sanitarie locali

Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i posti vacanti nelle piante organiche delle unità sanitarie locali sono assegnati mediante concorso per titoli da valutare con i criteri fissati nel decreto ministeriale e sulla base della documentazione contenuta nel fascicolo personale dell'interessato.

Il comitato di gestione emana un apposito avviso da notificarsi agli aventi diritto i quali, nel termine stabilito, possono aggiungere alla documentazione già in possesso dell'amministrazione gli ulteriori titoli che ritengano utili ai fini della formazione della graduatoria.

La graduatoria è formulata da una commissione nominata dal comitato di gestione e composta dal presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale, che la presiede, o un componente da lui delegato; da un funzionario amministrativo iscritto nei ruoli nominativi regionali in posizione funzionale apicale del profilo professionale dei direttori amministrativi designato dalla giunta regionale; da due esperti nelle materie attinenti alla posizione e profilo professionale cui si riferisce il concorso; da un rappresentante delle organizzazioni sindacali di posizione funzionale non inferiore a quella per la quale è stato bandito il concorso, designato in conformità a quanto disposto dal decreto ministeriale.

Svolge le funzioni di segretario un funzionario amministrativo dell'unità sanitaria locale appartenente a posizione funzionale per la quale sia richiesto il diploma di laurea.

Il personale di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è assegnato alle unità sanitarie locali in conformità alle procedure di cui al precedente art. 36.

Art. 48.

Indizione dei primi concorsi ai sensi della presente legge

Nella prima applicazione della presente legge i termini indicati agli articoli 2, primo comma, lettera *a*) e 25, primo comma, lettera *b*), sono rispettivamente fissati al primo giorno del secondo e del quarto mese successivi a quello della data di entrata in vigore della presente legge.

Per l'adozione delle incombenze di cui agli articoli 2, terzo comma, 3, primo comma e 25, secondo e terzo comma, gli enti interessati dispongono di un periodo di pari durata rispetto a quello previsto dalla norma a regime.

Art. 49.

Personale comandato ad altra unità sanitaria locale

Con provvedimento della giunta regionale il personale avente diritto all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali che risulti comunque comandato alla data del 31 dicembre 1982 è trasferito e inquadrato, a domanda, nel posto vacante della pianta organica dell'unità sanitaria locale dove presta servizio, d'intesa con le UU.SS.LL. interessate.

Art. 50.

Medici e veterinari provinciali già dipendenti dalla Regione

I medici e i veterinari provinciali, già trattenuti alle dipendenze della Regione in applicazione dell'art. 9 della legge regionale 10 marzo 1981, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere l'iscrizione nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale.

Sulla domanda, da presentarsi nei termini di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, decide la giunta regionale con apposito provvedimento da adottarsi entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda.

Art. 51.

Medici e veterinari condotti titolari di condotte consorziali

I medici condotti ed i veterinari condotti già titolari di condotte consorziali fra comuni compresi in ambiti territoriali di più unità sanitarie locali, possono optare, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per una delle unità sanitarie locali interessate.

Art. 52.

Entrata in vigore della legge

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 26 aprile 1984

MASSI

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1984, n. **11.**

Approvazione del rendiconto generale dell'amministrazione per l'anno 1982.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 30 *aprile* 1984)

(*Omissis*).

(2608)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita		
			Italia	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227